

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE TERZA n. 52 del 27-12-2023

Supplemento n. 282

mercoledì, 27 dicembre 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	3
REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione. Sostegno agli Investimenti delle Imprese Agricole e Agroalimentari	
DECRETO 15 dicembre 2023, n. 26645 - certificato il 18 dicembre 2023 PSP 2023/2027 - Approvazione bando inerente Intervento SRG010 "Promozione dei prodotti di qualità" - Annualità 2023.	4
DECRETO 12 dicembre 2023, n. 26673 - certificato il 18 dicembre 2023 Regolamento (UE) 2021/2115. DDMM n. 614768/2022 e s.m. e n. 663070/2022. DGR 1211/2023. Interventi a favore del settore dell'apicoltura. Intervento A Azioni A1 A2, Intervento B Azione B1, Intervento F Azione F1. Esercizio finanziario FEAGA 2024.	28
DECRETO 12 dicembre 2023, n. 26675 - certificato il 18 dicembre 2023 Regolamento (UE) 2021/2115. DDMM n. 614768/2022 e s.m. e n. 663070/2022. DGR 31/2023. Interventi a favore del settore dell'apicoltura. Intervento B Azione B1. Lotta a parassiti e malattie. Esercizio finanziario FEAGA 2024.	59
DECRETO 12 dicembre 2023, n. 26676 - certificato il 18 dicembre 2023 Regolamento (UE) 2021/2115. DDMM n. 614768/2022 e s.m. e n. 663070/2022. DGR 1211/2023. Interventi a favore del settore dell'apicoltura. Intervento B Azione B3. Ripopolamento patrimonio apistico. Esercizio finanziario FEAGA 2024.	79

A stylized graphic of a mountain range with several peaks, rendered in shades of gray and white. The mountains are arranged in a perspective view, receding into the distance. The title text is centered over the upper part of the graphic.

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE.
PROMOZIONE. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE AGRICOLE
E AGROALIMENTARI.

Responsabile di settore Gennaro GILIBERTI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 26645 - Data adozione: 15/12/2023

Oggetto: PSP 2023/2027 - Approvazione bando inerente Intervento SRG010 "Promozione dei prodotti di qualità" - Annualità 2023.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/12/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD029783

Il Dirigente

Visto il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e successivi atti attuativi;

Visto il Piano Strategico PAC (PSP) approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 9122 del 2 dicembre 2022 che riporta tra l'altro le schede degli interventi di Sviluppo Rurale;

Vista la Decisione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Considerato che, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (Feasr), così come previsto dal Regolamento (Ue) n. 2021/2115, il PSP Italia 2023-2027 include interventi regionalizzati;

Preso atto che il PSP Italia 2023-2027 contiene le schede relative agli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio e che dette schede includono alcune specificità regionali;

Vista la delibera di GR n. 1534 del 27 dicembre 2022: "Reg. UE 2021/2115 Feasr - Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023-2027" e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare del PSP Italia 2023-2027 e del CSR per la Regione Toscana 2023-2027 la scheda dell'intervento: SRG010- Promozione dei prodotti di qualità;

Vista la Decisione n. 13 del 30.10.2023: "Reg. Ue 2021/2115 – secondo aggiornamento del cronoprogramma dei bandi del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) FEASR 2023-2027, per l'anno 2023;

Preso atto che l'Allegato B della Decisione 13/2023 prevede per l'intervento SRG010 una dotazione finanziaria per l'annualità 2023 di sei milioni di euro;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1470 del 11 dicembre 2023 – "PSP 2023/2027 - Disposizioni specifiche per l'attivazione del bando attuativo dell'intervento SRG010 - "Promozione dei prodotti di qualità", che ha approvato le linee guida per l'emanazione del bando oggetto del presente atto;

Vista la proposta di modifica al Piano Strategico della PAC (PSP) di cui alla Decisione C(2023)6990, seconda modifica 119.2 in fase di predisposizione da parte del Masaf e successivo inoltro agli uffici della Commissione Europea;

Vista in particolare la modifica relativa all'intervento SRG010 "Promozione dei prodotti di qualità" che stabilisce un contributo massimo concedibile per singola domanda di aiuto pari a 420.000,00 euro, anziché 294.000,00 euro;

Stabilito che l'importo massimo concedibile, per singola domanda di aiuto, pari a 420.000,00 euro è condizionato all'approvazione della modifica, da parte della Commissione europea del PSP 2023/2027;

Stabilito che, in assenza dell'approvazione della modifica proposta, l'importo massimo concedibile, per singola domanda di aiuto, rimane pari a 294.000,00 euro;

Visto l'allegato A "Bando Attuativo Intervento SRG010 - Promozione dei Prodotti Di Qualità" annualità 2023, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la legge regionale n. 60/99 istitutiva dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in agricoltura (ARTEA);

Preso atto dell'esito positivo della verifica di coerenza effettuata in data 12 dicembre 2023 dal direttore generale.

Decreta

1. di approvare l'allegato A: "Bando Attuativo Intervento SRG010 - Promozione dei Prodotti Di Qualità" annualità 2023", parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la dotazione finanziaria dell'intervento "SRG010 "Promozione dei prodotti di qualità - Bando annualità 2023" è pari a sei milioni di euro;
3. di dare atto che la modifica, relativa all'intervento SRG010 "Promozione dei prodotti di qualità", denominata seconda modifica 119.2 in fase di predisposizione da parte del MASAF e successivo inoltra agli uffici della Commissione Europea, che stabilisce un contributo massimo concedibile per singola domanda di aiuto pari a 420.000,00 euro è condizionato all'approvazione della modifica stessa da parte della Commissione europea del PSP 2023/2027;
4. di stabilire che, in assenza dell'approvazione della modifica proposta, l'importo massimo concedibile, per singola domanda di aiuto, rimane pari a 294.000,00 euro;

Il Dirigente

Allegati n. 1

A

Allegato A

eea36e5ddbd9905dc5687dc43becbd39280861da60cf44f2476dba95b8d994a

ALLEGATO A



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Toscana

BANDO ATTUATIVO INTERVENTO SRG10

"PROMOZIONE DEI PRODOTTI DI QUALITÀ"

ANNUALITÀ 2023

INDICE

1. Finalità e Risorse.....	4
1.1 Finalità e obiettivi	4
1.2 Dotazione finanziaria	4
2. Requisiti di ammissibilità.....	4
2.1 Richiedenti/Beneficiari	4
2.2 Condizioni di accesso.....	5
2.2.1 Condizioni di accesso generali	5
2.2.2 Altre limitazioni.....	6
2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto.....	7
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili.....	7
3.1 Interventi finanziabili.....	7
3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi.....	8
3.2.1 Localizzazione degli interventi.....	8
3.2.2 Cantierabilità degli investimenti	8
3.2.3 Ambiti e settori di intervento	8
3.2.5 Valutazione ex ante del materiale promo-pubblicitario.....	10
3.2.6 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti	10
3.3 Massimali e minimali.....	10
3.4 Durata e termini di realizzazione degli interventi.....	10
3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese.....	10
3.4.2 Termine finale	11
3.5 Spese ammissibili/non ammissibili.....	11
3.5.1 Normativa di riferimento	11
3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza.....	11
3.5.3 Investimenti materiali e immateriali	11
3.5.4 Interventi/spese non ammissibili.....	11
3.6 Intensità del sostegno	12
3.7 Cumulabilità.....	12
4. Modalità e termini di presentazione della domanda	12
4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto.....	12
4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto	12
4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto.....	13
5. Valutazione e istruttoria della domanda	14
5.1 Criteri di selezione	14
5.2 Verifica dei criteri di selezione.....	15

5.3 Formazione della graduatoria.....	16
5.4 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate.....	16
5.5 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	16
5.6 Istruttoria di ammissibilità	16
5.7 Correzione degli errori palesi.....	16
6. Realizzazione e modifica dell'intervento.....	17
6.1 Atto di assegnazione dei contributi	17
6.2 Impegni del beneficiario	17
6.3 Modifiche dei progetti.....	19
6.4 Modifica del richiedente/beneficiario	19
6.5 Obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019.....	19
7. Erogazione e rendicontazione	19
7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili	19
7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto	19
7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	19
8. Verifiche, controlli e revoche	20
8.1 Verifica finale dei progetti.....	20
8.2 Rinuncia	20
8.3 Controlli e ispezioni	20
8.4 Sanzioni.....	20
9. Disposizioni finali	20
9.1 Informativa e tutela ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016.....	20
9.2 Responsabile del procedimento	20
9.3 Disposizioni finali	20

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione all'intervento SRG10 "Promozione dei prodotti di qualità". L'intervento sostiene la realizzazione di iniziative di informazione e promozione da parte di associazioni di produttori sui regimi di qualità dell'Unione europea e sui sistemi di qualità nazionali e regionali per migliorare la redditività delle imprese e la loro posizione nella catena del valore, consolidare le filiere agroalimentari dei prodotti di qualità e aumentare il grado di conoscenza e il consumo dei prodotti di qualità da parte dei consumatori sul mercato interno all'Unione.

Gli strumenti di promozione e comunicazione delle politiche agricole hanno contribuito alla diffusione dei prodotti sottoposti a schemi di qualità e i consumatori, in base ai risultati della consultazione per la PAC 2023-27, sono favorevoli a potenziare le azioni di sostegno alla qualità in considerazione dei notevoli margini di crescita per questi prodotti sui mercati europei.

I regimi di qualità che possono beneficiare dell'intervento devono essere riconosciuti a livello nazionale e conformi ai criteri previsti dall'art.47 del Reg. delegato UE 2022_126.

L'intervento è finalizzato ad avviare attività di informazione e promozione dei prodotti di qualità presso i consumatori dell'Unione Europea, perseguendo le seguenti azioni:

- a. Promuovere e realizzare azioni di informazione dei sistemi di qualità verso i consumatori e gli operatori;
- b. Incentivare iniziative di promozione dei prodotti di qualità sul mercato interno dell'UE;
- c. Informare i consumatori riguardo le caratteristiche nutrizionali dei prodotti di qualità e aumentare la consapevolezza sui vantaggi ambientali legati all'utilizzo di tecniche di produzione sostenibili previste dai regimi di qualità anche al fine di incrementare e valorizzare gli aspetti economici e commerciali delle singole produzioni;
- d. Favorire l'integrazione di filiera per migliorare la competitività delle aziende agricole.

L'aiuto è quindi concesso per attività di informazione e promozione sulle caratteristiche intrinseche dei prodotti legate al regime di qualità alimentare interessato, nonché sugli aspetti nutrizionali e salutistici, l'etichettatura, la rintracciabilità, ed i metodi di produzione a basso impatto ed eventualmente gli elevati standard di benessere animale, connessi al disciplinare di produzione.

1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione per il presente bando è pari a **6.000.000 euro**, salvo ulteriori integrazioni.

2. Requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammesse a presentare domanda e a beneficiare dell'aiuto le associazioni di produttori, iscritte alla Camere di commercio, che partecipano attivamente ad uno o più dei sistemi di qualità alimentare di cui al successivo paragrafo "Ambiti e settori di intervento", la cui area di produzione ricade tutta o in parte in Toscana.

Possono accedere al sostegno, anche in forma associata:

1. **Gruppi di produttori**, anche temporanei, o le loro associazioni di qualsiasi natura giuridica, incluse le Organizzazioni di produttori e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della normativa regionale, nazionale e unionale;
2. **Organizzazioni interprofessionali**;
3. **Consorzio di tutela**, riconosciuto ai sensi dell'articolo 53 della Legge n. 128/1998 come sostituito dall'articolo 14 della Legge 526/1999, rappresentativo di uno o più prodotti registrati, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e ss.mm.ii.; nel caso in cui l'areale produttivo del rispettivo disciplinare di produzione interessi anche territori fuori dalla Toscana, l'aiuto è concesso solo nel caso

in cui il beneficiario associ almeno 10 imprese della medesima denominazione con sede operativa in Toscana;

4. **Consorzio di tutela**, riconosciuto ai sensi della Legge n.238 del 12/12/2016, rappresentativo di uno o più prodotti registrati, di vini tutelati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii;
5. ove non esistenti i soggetti di cui ai precedenti punti 1 e 2, **forme giuridiche stabili** costituite nel rispetto della normativa nazionale e che associano esclusivamente produttori, di un prodotto registrato ai sensi dei Regolamenti sopra indicati, che riuniscono la maggioranza degli operatori della stessa denominazione registrata; rientrano in questa fattispecie anche le associazioni di produttori che promuovono vini riferiti a specifiche sottozone di denominazione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013; nel caso in cui l'areale produttivo del rispettivo disciplinare di produzione interessi anche territori fuori dalla Toscana, l'aiuto è concesso solo nel caso in cui il beneficiario associ almeno 10 imprese della medesima denominazione con sede operativa in Toscana;
6. **Forme giuridiche stabili**, costituite nel rispetto della normativa nazionale, che associano esclusivamente produttori iscritti nell'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche (L.154/2016 art. 7, comma 4), con almeno 20 produttori;
7. **Forme giuridiche stabili**, costituite nel rispetto della normativa nazionale, che associano esclusivamente produttori in possesso dei requisiti di cui al Regolamento approvato con DGR 1190/2020 e aventi sede operative in Toscana; il numero minimo previsto è di almeno 10 imprese fornitrici e 1 concessionario del marchio Agriqualità;
8. **Aggregazioni** di soggetti di cui ai punti 3, 4,5, 6 e 7 in forme giuridiche stabili, costituite nel rispetto della normativa nazionale;
9. **Cooperative agricole e loro Consorzi**;
10. **Reti d'impresa fra produttori dei regimi ammessi al sostegno** (sono escluse le Reti – Contratto)

Nelle forme giuridiche stabili di cui ai punti precedenti non rientrano le ATI, le ATS, le Reti-contratto e le altre forme associative temporanee.

Nell'ambito di uno stesso bando, il beneficiario può partecipare a più progetti, afferenti a domande di sostegno presentate da altri soggetti, di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, esclusivamente per iniziative ed eventi diversi.

Per produttori si intendono:

- le aziende agricole che svolgono attività di produzione primaria e di prima trasformazione;
- imprese di trasformazione di prodotti primari (uva, olive, latte, ecc.)

Sono escluse le imprese che non trasformano direttamente prodotti primari e che svolgono solo attività commerciale di confezionamento.

2.2 Condizioni di accesso

2.2.1 Condizioni di accesso generali

I richiedenti devono soddisfare le condizioni di accesso previste nella scheda dell'intervento SRG010 del PSP 2023/2027 e quanto di seguito indicato.

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;

2. nel caso di richiesta di contributi concessi in "de minimis", ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo).

I suddetti requisiti devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'Atto di assegnazione del contributo.

Il requisito di cui al punto 1 deve essere posseduto e verificato anche prima del saldo degli aiuti; in base alla legge regionale n.1/2019, la verifica deve essere fatta prima di ogni pagamento.

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" alla presentazione della domanda di aiuto devono dichiarare di essere consapevoli che:

il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti 1, 2, nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione dell'Atto di assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;

2.2.2 Altre limitazioni

1. Il sostegno alle domande di aiuto relative all'attività di informazione e promozione è concesso secondo le limitazioni di seguito riportate:
 - a) il sostegno è concesso esclusivamente per le attività di informazione e promozione sul mercato interno dell'Unione europea;
 - b) non sono ammissibili a finanziamento le attività promozionali riguardanti marchi commerciali (prodotti e marchi) nonché le attività e le azioni a favore di specifiche imprese;
 - c) sono ammissibili le tipologie di azioni volte ad indurre i consumatori ad acquistare i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità di cui ai sistemi elencati al successivo paragrafo 3.2.3; inoltre, le azioni sovvenzionabili devono attirare l'attenzione sulle caratteristiche o i vantaggi di tali prodotti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti connessi al regime di qualità: metodi specifici di produzione, qualità del prodotto, elevato grado di benessere degli animali e rispetto dell'ambiente;
 - d) le azioni ammissibili non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto in funzione della sua particolare origine, ad eccezione dei prodotti agricoli ed alimentari che rientrano nei sistemi di qualità istituiti dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 (DOP e IGP) e dal Titolo II del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo (DOCG, DOC, IGT); in ogni caso i riferimenti all'origine del prodotto devono essere secondari rispetto al messaggio principale;
 - e) le attività di informazione e promozione riferite ai vini prodotti e tutelati devono sempre includere chiari riferimenti ai requisiti legali e regolamentari relativi al consumo responsabile di tali bevande alcoliche e al rischio di abuso di alcol.
2. Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.
3. Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale.
4. nel caso di soggetti di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda; il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione dell'Atto di assegnazione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto. Questo principio non si applica agli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili ai settori ortofrutta, olio di oliva, settore apistico per i quali si applicano le norme sulla complementarietà fra interventi settoriali e quelli previsti nello sviluppo rurale di cui al successivo paragrafo " Complementarietà nell'ambito del PSP 2023/2027 tra investimenti previsti nell'ambito degli interventi settoriali e quelli previsti nello sviluppo rurale.

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

Per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono:

1. nel caso di aiuti di stato, essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi, non è possibile erogare nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea.
2. essere, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.lgs. 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., in regola con la certificazione antimafia. Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione dell'Atto di assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Sono ammessi investimenti finalizzati alla informazione e promozione esclusivamente riguardanti prodotti rientranti in un regime di qualità di cui al successivo paragrafo "Ambiti e settori di intervento" delle presenti disposizioni.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di intervento che per caratteristiche e finalità sono da considerarsi investimenti immateriali:

- A. Organizzazione e partecipazione a fiere di settore;
- B. Attività informativa e di comunicazione;
- C. Attività di comunicazione presso punti vendita al dettaglio (GDO, discount, ecc.) e presso esercizi di ristorazione;
- D. Spese generali, ammissibili nel limite del 6% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti effettivamente realizzati di cui alle precedenti lettere A, B, C. Nella suddetta percentuale sono inclusi gli studi di fattibilità inerenti esclusivamente alle ricerche e analisi di mercato collegate all'investimento, tali spese devono essere supportate da giustificativi di spesa.

Per le tipologie di intervento sopra riportate, comprese da A a C, sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

1. quota di iscrizione, affitto e allestimento di spazi espositivi, costi di noleggio dello stand;
2. progettazione e organizzazione di manifestazioni fieristiche, eventi promozionali (anche online), punti vendita;
3. compenso e rimborso spese per relatore e/o esperto del prodotto oggetto di promozione:
 - a) compenso (escluse spese di vitto e di alloggio), fino ad un massimo 500 euro al giorno a persona, per evento;
 - b) spese di vitto e di alloggio, fino ad un massimo di 250 euro al giorno a persona, per evento;
 - c) spese di viaggio con mezzo proprio: per la determinazione del rimborso si fa riferimento all'articolo 83 del Regolamento (UE) 2115/2021, comma 1 opzione b) costi unitari. La metodologia di riferimento è quella definita nel documento "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR" redatto da ISMEA nel maggio 2018, ed aggiornata (ottobre 2023) nel documento "Metodologia per l'individuazione delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) per la scheda intervento SRH03 del PSP 2023-2027", tale metodologia si basa sull'impiego di un valore medio unico del tariffario ACI, pari a 0,50 euro/chilometro, senza distinzione di tipologia di veicolo, che viene moltiplicato per la distanza chilometrica (A/R) calcolata tra la sede del relatore e/o esperto e quella di destinazione dell'evento;
 - d) spese di viaggio con mezzi pubblici: è riconosciuto il prezzo del biglietto in classe economica;

Importo massimo complessivo riconosciuto per le voci a) e b) a persona, per evento in presenza: 2.500,00 euro;

- e) per le attività promozionali effettuate presso la GDO, se non è possibile ricorrere ad agenzie esterne, è riconosciuto il costo sostenuto direttamente nei confronti della GDO a condizione che nella fattura o documento contabile equivalente sia espressamente riportato il servizio e le attività svolte.
4. rimborso spese per incoming di giornalisti, buyer, a persona per evento:
- a) vitto e alloggio fino ad un massimo di 250 euro complessivo al giorno;
 - b) spese viaggio con mezzo proprio: per la determinazione del rimborso si fa riferimento all'articolo 83 del Regolamento (UE) 2115/2021, comma 1 opzione c) somme forfettarie. La metodologia di riferimento è quella definita nel documento "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR" redatto da ISMEA nel maggio 2018, ed aggiornata (ottobre 2023) nel documento "Metodologia per l'individuazione delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) per la scheda intervento SRH03 del PSP 2023-2027", tale metodologia si basa sull'impiego di un valore medio unico del tariffario ACI, pari a 0,50 euro/chilometro, senza distinzione di tipologia di veicolo, che viene moltiplicato per la distanza chilometrica (A/R) calcolata tra la sede del relatore e/o esperto e quella di destinazione dell'evento;
 - c) spese di viaggio con mezzi pubblici: è riconosciuto il prezzo del biglietto in classe economica;
- Importo massimo complessivo riconosciuto per tutte le voci precedenti a persona, per evento in presenza: 2.500,00 euro;
- 5. servizio di assistenza congressuale per fiere ed eventi promozionali;
 - 6. noleggio attrezzature didattiche, informatiche e dimostrative;
 - 7. costi di trasporto dei prodotti e dei materiali per fiere, eventi promozionali, anche – nel caso di eventi promozionali online – presso le sedi di buyer e/o giornalisti;
 - 8. servizi di interpretariato e di traduzione testi;
 - 9. progettazione e organizzazione di campagne promozionali ed informative, compresi i costi per ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, anche per i social network;
 - 10. progettazione e realizzazione di materiale informativo e di comunicazione, su qualsiasi supporto (brochure, cartellonistica, affissioni, ecc.);
 - 11. realizzazione di gadget e oggettistica;
 - 12. progettazione e realizzazione di comunicati stampa e radiofonici, di video, di inserzioni sui social network (ad es. Facebook, Instagram, ecc.,) compreso acquisizione diritti fotografici;
 - 13. acquisto di spazi promozionali su canali di comunicazione per pagine pubblicitarie su quotidiani e riviste specializzate di settore anche online, per spot radiofonici e televisivi, per inserzioni sui social network;
 - 14. ricerca e selezione di buyer;
 - 15. spese per sponsorizzazioni non occulte.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.2.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno, devono ricadere all'interno del territorio dell'Unione Europea.

3.2.2 Cantierabilità degli investimenti

L'acquisizione di permessi/autorizzazioni, ove necessari, per la realizzazione degli interventi previsti può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio degli interventi (se previsto dalla normativa vigente) con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

3.2.3 Ambiti e settori di intervento

Sono oggetto di attività di informazione e promozione ammesse ad aiuto per le produzioni afferenti ai seguenti regimi di qualità:

- Indicazioni geografiche DOP/IGP – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell’Unione Regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresa l’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”; l’elenco dei prodotti è consultabile all’indirizzo:
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3338>;
- Denominazioni di origini, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo – Reg. (UE) n. 1308/2013; l’elenco dei prodotti è consultabile all’indirizzo:
<http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>;
- STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell’Unione – Reg. (UE) n. 1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Indicazioni geografiche delle bevande spiritose – Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose;
- Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati – Reg. n. 1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;
- Legge della Regione Toscana n. 25/1999 “Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole”, marchi Agriqualità;
- Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 n. 4;
- Sistema di qualità benessere animale zootecnica (SQNZ) – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell’elenco di cui all’articolo 7 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011;
- Sistema di qualità benessere animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) di cui all’art. 224bis della L.17 luglio 2020, n.77;
- Sistema unitario di Certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola (ex legge 17 luglio 2020, n. 77);
- Regimi di qualità di natura etica e sociale.

3.2.4 Complementarietà nell’ambito del PSP 2023/2027 tra investimenti previsti nell’ambito degli interventi settoriali e quelli previsti nello sviluppo rurale.

Il soggetto in domanda deve dichiarare che non ha richiesto e che non richiederà, nel caso di investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta, al settore olio di oliva e apistico altri finanziamenti per la stessa voce di spesa. Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi, come disposto da appositi atti dell’Autorità di Gestione Regionale.

L’ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta, al settore olio di oliva, al settore apistico avvengono se il soggetto non ha richiesto, per una stessa voce di spesa, un finanziamento a valere sulle relative OCM. Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta, olio di oliva e ortofrutta che non rispettano quanto descritto nel capoverso precedente, sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

3.2.5 Valutazione ex ante del materiale promo-pubblicitario

L'intervento prevede il finanziamento di attività di comunicazione da realizzare attraverso materiale divulgativo. Tale materiale divulgativo, di cui al precedente paragrafo "Interventi finanziabili", deve essere sottoposto ad una valutazione ex ante che consiste nella verifica della conformità del materiale informativo e promozionale agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2023/2027. In particolare, la conformità deve essere valutata con riferimento agli aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli di cui al paragrafo 1.3.4 dei sopra citati orientamenti.

Il materiale promo-pubblicitario, oggetto di valutazione ex ante, deve essere autorizzato preventivamente dall'ufficio competente per l'istruttoria e pertanto, per la sua ammissibilità al finanziamento, deve essere presentato allo stesso ufficio almeno 5 giorni lavorativi prima del suo utilizzo.

Le disposizioni previste nel presente paragrafo si applicano anche nel caso di eventi promozionali online. L'applicazione delle suddette disposizioni, su quanto effettivamente realizzato, deve essere verificata prima del pagamento a saldo.

3.2.6 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti

Il sostegno è concesso agli investimenti che soddisfano, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:

- a) rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili";
- b) sono inclusi nel precedente paragrafo "Interventi finanziabili";
- c) sono riferiti ad uno o più dei prodotti agricoli di cui al precedente paragrafo "Ambiti e settori di intervento";
- d) sono congrui e coerenti rispetto alle attività realizzate e alle tipologie di intervento indicate in domanda di aiuto;
- e) in caso di aggregazioni di cui al punto 6 del precedente paragrafo 2.1, gli interventi oggetto di finanziamento devono essere riferiti a tutti i regimi di qualità oggetto dell'aggregazione;

3.3 Massimali e minimali

1. L'importo minimo del contributo pubblico richiesto/concesso, per singola domanda di aiuto, è pari a **21.000 euro**.
2. La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto, o determinato in istruttoria di ammissibilità, scenda al di sotto del limite minimo di cui al precedente punto 1. Viene invece ammessa la domanda di pagamento il cui contributo, determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto del suddetto importo minimo;
3. L'importo del contributo massimo concedibile per singola domanda d'aiuto è pari a **420.000 euro** (tale importo è condizionato all'approvazione della modifica del PSP 2022/2027 da parte della Commissione europea. In assenza di tale approvazione, l'importo massimo è pari a **294.000,00**). Nel caso in cui i beneficiari siano Aggregazione di Consorzi, di cui al punto 8 del paragrafo "Beneficiari/richiedenti il contributo massimo concedibile è pari a **630.000 euro**;

3.4 Durata e termini di realizzazione degli interventi

3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

Un'attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese generali, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "avvio dell'attività" la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 53 del Regolamento (UE) n. 2472/2022).

3.4.2 Termine finale

I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento indicato nell'Atto di assegnazione dei contributi, salvo modifica di tale termine per effetto di proroghe richieste e concesse.

Il termine suddetto non può essere comunque superiore, compreso eventuali proroghe, a 24 mesi dalla data di emissione dell'Atto di assegnazione del contributo da parte del Responsabile dell'Ufficio competente per l'istruttoria (UCI) o suo delegato.

Le richieste di **proroga** del termine di presentazione della domanda di pagamento (di anticipo/Saldo) devono essere presentate tramite sistema informativo di ARTEA entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento.

Alla richiesta di proroga devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta, che illustri le cause del dilazionarsi dei lavori e delle spese;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;
- nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto l'anticipo, l'impegno alla completa conclusione dei lavori e alla rendicontazione delle relative spese entro la nuova scadenza e l'impegno a prorogare la polizza fidejussoria per assicurare il periodo di copertura in caso di accoglimento della richiesta. L'impegno a prorogare la polizza fidejussoria non si rende necessario nel caso in cui la scadenza della fidejussione inizialmente definita, assicuri la copertura della nuova scadenza individuata a seguito di concessione di proroga.

3.5 Spese ammissibili/non ammissibili

3.5.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono quelle definite nelle delle Disposizioni comuni PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia.

3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini previsti dalle Disposizioni comuni PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia. Ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa deve essere preso come riferimento il metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di materiali o dei servizi richiesti.

3.5.3 Investimenti materiali e immateriali

L'ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nelle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia.

3.5.4 Interventi/spese non ammissibili

Non sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

1. attività promozionali riferite a marchi commerciali e a specifiche imprese;
2. acquisto di materiale di consumo, anche "usa e getta", e di cancelleria;
3. vitto, alloggio e viaggio, ad eccezione di quanto previsto al punto 11 del paragrafo 3.1 "Interventi finanziabili";
4. costi di *listing-fee* e di inserimento nella GDO, che non sono considerati attività promozionale, anche i costi fatturati da imprese della distribuzione organizzata nel settore alimentare;
5. spese relative al personale dipendente e ai componenti degli organi statutari del soggetto beneficiario;
6. spese relative all'acquisto (compreso il leasing) di attrezzature, anche informatiche, di programmi informatici e di beni strumentali durevoli, ad eccezione di quanto indicato al punto 9 del paragrafo "Interventi finanziabili";
7. spese relative a materiali ed oggettistica costituenti dotazioni necessarie alla ordinaria commercializzazione del prodotto;
8. gadget, oggetti e materiale informativo sui quali non è possibile inserire i loghi grafici obbligatori;

9. spese per materiale pubblicitario non sottoposto a valutazione ex ante, ai sensi del paragrafo "Valutazione ex ante del materiale promo-pubblicitario";
10. realizzazione di siti web; promozione effettuata su siti web, su social network e su community non riferibili a quotidiani o riviste specializzate di settore;
11. spese per sponsorizzazioni occulte;
12. spese per tasse di affissione;
13. spese di IVA, tasse e altre imposte (tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17/05/1977). Nel caso di IVA non recuperabile, tale condizione deve essere attestata da soggetto che presta assistenza fiscale al beneficiario ben specificando che il soggetto non ha recuperato né recupererà l'IVA anche parzialmente a nessun titolo (rimborsi, detrazioni, compensazioni, ecc.) risultanti dalle fatture aventi per oggetto gli interventi passibili di contributo;
14. spese per affitto e locazioni immobili, ad eccezione di quelle ammesse al paragrafo 3.1 "Interventi finanziabili".

3.6 Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno è quella stabilita nella scheda d'intervento del PSP 2023/2027; la percentuale di contribuzione è fissata al **70%** per tutte le tipologie di interventi, incluse le spese generali.

3.7 Cumulabilità

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

4. Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito: www.artea.toscana.it.

4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto richiedente può presentare la domanda di aiuto a decorrere dal giorno 10 gennaio 2024 ed entro le ore 13,00 del 9 febbraio 2024 .

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ricevibili.

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in altro giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo qualunque sia la forma di sottoscrizione della domanda di aiuto.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del D.P.R. 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati dalle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia 2023/2027.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

È ammessa la presentazione, sul presente bando, di un'unica domanda di aiuto per beneficiario.

Le domande devono essere riferite ad una UTE/UPS, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA. Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e s.m.i.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande:

- in caso di domanda sottoscritta mediante modalità telematica, fa fede la data di sottoscrizione.
- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa, fa fede la data di ricezione da parte degli uffici competenti.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto contiene gli elementi necessari a predisporre la graduatoria e per determinare il contributo a fronte degli interventi richiesti. Inoltre contiene elementi relativi all'ammissibilità della domanda.

Le domande di aiuto sono presentate in forma completa. La domanda si considera "completa" se alla stessa viene allegata la documentazione elencata di seguito.

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegata almeno la seguente documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito della domanda di aiuto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in relazione alle attività programmate, autorizzazioni ove richieste, ecc.):

A) Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:

1. descrizione della situazione attuale del beneficiario (operatori della filiera di qualità, operatori associati al beneficiario, ecc.) e della situazione prevista al termine degli interventi programmati;
2. descrizione della situazione promozionale informativa del prodotto di cui si propone l'attività, al momento della presentazione della domanda
3. descrizione degli investimenti e degli obiettivi che si intende raggiungere (mercati su cui è presente il prodotto e quelli sui quali si vuole agire, imprese presenti nei mercati oggetto dell'intervento, stima dei volumi di prodotto sui mercati negli ultimi tre anni – compatibilmente con la eventuale data di riconoscimento del prodotto quando denominazione di origine – in cui si prevede l'attività, analisi del livello di conoscenza sui mercati del prodotto/sistema di certificazione per il quale si presenta istanza di aiuto, target da raggiungere, indicatori di verifica degli obiettivi programmati, indicatori di monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività, indicatori degli effetti rispetto all'attività proposta, ecc.);
4. stima dei tempi di attuazione degli investimenti e calendario delle attività;
5. motivazione, in caso di acquisto di beni o servizi, della scelta del preventivo, tra quelli presentati, ritenuto più vantaggioso in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi così come richiesto dalle Disposizioni comuni;
6. giustificazione di come gli investimenti concorrono al miglioramento della conoscenza e dell'informazione in merito ai sistemi di qualità oggetto dell'intervento;
7. tabella di riepilogo delle attività con i singoli interventi;

B) Copia dei preventivi di spesa compilati obbligatoriamente con termine di validità e firme leggibili; inoltre devono riportare in dettaglio la ripartizione dei costi per ciascuna voce, a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. Per la valutazione di congruità i preventivi devono essere almeno tre. Nel caso in cui non sia possibile reperire tre preventivi darne adeguata motivazione nella relazione tecnica, inoltre bisogna fornire la motivazione della scelta del preventivo;

Quanto fornito in domanda di aiuto può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità. La eventuale richiesta di integrazione porrà un termine perentorio di giorni 30 per eseguire l'integrazione, decorso il quale la domanda viene valutata senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

5. Valutazione e istruttoria della domanda

5.1 Criteri di selezione

I criteri di selezione sono riferiti ai sistemi di qualità per i quali i soggetti richiedenti presentano domanda di aiuto nel rispetto di quanto indicato al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari".

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria, ordinate in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti alle singole priorità.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con minore investimento previsto.

Il punteggio minimo da raggiungere è pari a 15.

Principio	Descrizione	Punteggio
Individuazione di priorità tra i diversi regimi di qualità		
1. Tipologia delle certificazioni di qualità	a) DOP e IGP ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012	18
	b) Agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018	16
	c) DOC, DOCG e IGT ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013	8
	d) "Agriqualità" Produzione integrata ai sensi della L.R. n. 25/99	8
Data introduzione/riconoscimento dei sistemi di qualità		
2. Data introduzione/riconoscimento dei sistemi di qualità	a) Registrazione della indicazione geografica o della denominazione di origine (Regolamento (UE) n. 1151/2012 o Regolamento (UE) n. 1308/2013) dal 1/01/2021 fino alla data di pubblicazione del bando	3
	b) Registrazione della indicazione geografica o della denominazione di origine (Regolamento (UE) n. 1151/2012 o Regolamento (UE) n. 1308/2013) dal 1/01/2014 fino al 31/12/2020	2
	c) Registrazione della indicazione geografica o della denominazione di origine (Regolamento (UE) n. 1151/2012 o Regolamento (UE) n. 1308/2013) dal 1/01/2010 fino al 31/12/2013	1
Qualità delle azioni progettuali		
3. Qualità e innovatività del progetto	a) Realizzazione di tutte le tipologie di spese/attività ammissibili (organizzazione e partecipazione a fiere; attività informative e di comunicazione, attività di comunicazione presso i punti vendita), che si svolgono almeno su due tra le seguenti aree: Regione Toscana Nazionale extra Toscana Mercato interno UE	5

	b) Realizzazione di almeno due tipologie di spese/ attività ammissibili, che si svolgono su almeno due tra le seguenti aree: Regione Toscana Nazionale extra Toscana Mercato interno UE	3
Aggregazione		
4. Qualità e rilevanza del partenariato	a) Consorzio di tutela riconosciuto, oppure Aggregazione, contenente almeno un Consorzio di tutela riconosciuto	8
	b) Associazione di produttori, che rappresenta: - una quota superiore al 60% dei produttori di un regime di qualità (Regolamento (UE) n. 1151/2012, denominazioni del vino ai sensi Regolamento (UE) n. 1308/2013) oppure - almeno 40 produttori che partecipano al sistema di qualità dell'Agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (UE) n. 834/2007, oppure - almeno 20 produttori di filiere produttive certificate "Agriqualità", Produzione integrata ai sensi della L.R. n. 25/99	5
	c) Associazione di produttori, che rappresenta: - una quota compresa tra il 51% e il 60% dei produttori di un regime di qualità (Regolamento (UE) n. 1151/2012, denominazioni del vino ai sensi Regolamento (UE) n. 1308/2013) oppure, - almeno 30 produttori che partecipano al sistema di qualità dell'Agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (UE) n. 834/2007, oppure, - almeno 15 produttori di filiere produttive certificate "Agriqualità", Produzione integrata ai sensi della L.R. n. 25/99	2
Punteggio massimo		66

Per l'attribuzione del punteggio valgono le seguenti indicazioni:

Principio 1:

per tutte le lettere: il punteggio tra i vari sistemi di qualità è cumulabile per un massimo di 50 punti, che è la somma dei quattro punteggi;

per le lettere a) e c): il punteggio relativo ai sistemi di qualità inseriti nella stessa lettera non è cumulabile; fanno eccezione le Aggregazioni, per le quali l'attribuzione del punteggio è effettuata con riferimento alle certificazioni possedute dai singoli aderenti all'aggregazione ed è attribuibile una sola volta per ciascun aderente;

per tutte le lettere: il punteggio è attribuito solo nel caso in cui tutti i produttori associati aderiscano ai sistemi di qualità indicati in domanda.

Principio 2: il punteggio relativo a ciascun criterio è attribuibile una sola volta per beneficiario.

Principio 3: i punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili.

Principio 4: i punteggi di cui alle lettere a), b), c) non sono cumulabili.

5.2 Verifica dei criteri di selezione

1. Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti alla ricezione della domanda di aiuto e di pagamento.

2. Il beneficiario, quando costituito da più operatori in forma associativa, ad eccezione dei consorzi a cui è stato riconosciuto l'*erga-omnes*, per ciascun aderente deve dimostrare l'iscrizione all'organismo di controllo preposto.
3. Se dalle verifiche effettuate in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione del punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.
4. Se dalle verifiche effettuate prima della liquidazione del saldo risulta una riduzione del punteggio rispetto a quello attribuito in istruttoria di ammissibilità, la domanda di saldo viene ammessa a pagamento solo se si posiziona entro quelle finanziabili; nel caso in cui si posizioni fra le domande non finanziabili, si avrà la decadenza dal beneficio e la conseguente risoluzione dell'Atto di assegnazione del contributo, con il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.
5. In tutti i casi, se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto di 15 punti, si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e la conseguente risoluzione dell'Atto di assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5.3 Formazione della graduatoria

La formazione della graduatoria è redatta secondo quanto stabilito nelle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia a cui si rinvia.

5.4 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

La gestione della graduatoria è effettuata secondo quanto stabilito nelle disposizioni comuni PSP 20 Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile la stessa non sarà finanziabile.

5.5 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande saranno istruite dall'Ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando si rinvia alle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione.

5.6 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nelle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia.

5.7 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili. Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nelle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia.

6. Realizzazione e modifica dell'intervento

6.1 Atto di assegnazione dei contributi

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre l'Atto di assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. L'Atto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
 - descrizione e importo degli investimenti ammessi;
 - importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
 - importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" (se pertinente);
 - importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
 - l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
 - ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
 - i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione all'ufficio competente per l'istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente l'Atto;
 - i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione all'ufficio competente per l'istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente l'Atto;
 - i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
 - il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
 - le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
 - altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
 - gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
 - ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della Regione Toscana;
 - eventuali riduzioni del contributo come definite da successivo atto di Giunta Regionale;
 - modalità inerenti il trattamento dei dati personale ai sensi dell'art. 99 "Comunicazione ai beneficiari della pubblicazione di dati che li riguardano" del Reg. (UE) n. 2021/2116, in conformità delle prescrizioni del regolamento "GDPR" (UE) 679/2016 e del regolamento (UE) 1725/2018, in ordine ai dati personali, "gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli.";
- la clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso l'Atto di assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
- le disposizioni inerenti alla possibilità di poter presentare ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

L'emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati nelle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia.

6.2 Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, si impegna a:

- nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, non richiedere altre agevolazioni pubbliche per gli investimenti oggetto del finanziamento;
- nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento a saldo;
- presentare apposita fideiussione a favore di Artea nei casi previsti dal bando;
- richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle, nei tempi stabiliti nelle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia;
- comunicare, nei tempi stabiliti, dalle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia, gli eventuali adattamenti tecnici;
- comunicare, nei tempi stabiliti nelle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia, gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
- presentare le domande di pagamento nei termini indicati nell'Atto di assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste nelle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia, nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
- presentare la documentazione prevista dal bando e dal documento Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia e richieste dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui alle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia;
- rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni contenute nelle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia
- comunicare preventivamente all'ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze sopraggiunte un'attività debba essere rimodulata per tempi e risorse finanziarie, annullata o esplicita in altra area nella consapevolezza che le modifiche possono dar luogo ad una rivalutazione in sede di rendicontazione dei punteggi attribuiti in sede di formulazione della graduatoria;
- aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e pagamento;
- conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento del saldo tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale di ARTEA e di altri soggetti competenti;
- restituire all'Organismo Pagatore (ARTEA) gli eventuali fondi indebitamente percepiti;
- comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda iniziale e ammesso nell'Atto di assegnazione del contributo, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate;
- rispettare tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalla Normativa Unionale, Nazionale, Regionale, dai documenti di attuazione e dagli atti/provvedimenti amministrativi degli Enti/Organismi competenti;
- assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;

- sottoporre il materiale promo-pubblicitario alla valutazione prevista al paragrafo "Valutazione ex-ante del materiale promo - pubblicitario" del bando;
- dichiarare eventuali introiti percepiti nel corso delle attività previste dal progetto presentato al momento delle domande di SAL e saldo, affinché tali importi vengano dedotti dal contributo erogato;
- rispettare gli obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. n. 34 del 30/04/2019, nei casi previsti dalla citata normativa.

6.3 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell'emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi sono disciplinate nelle Disposizioni comuni PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia

Le modifiche che avviene successivamente alla emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

6.4 Modifica del richiedente/beneficiario

La modifica del richiedente/beneficiario che avviene prima dell'emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi è disciplinata nelle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia.

Le modifiche che avviene successivamente alla emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

6.5 Obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019

A carico dei beneficiari degli interventi finanziati sul presente avviso sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L. n.34 del 30 aprile 2019, (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. n.58 del 28 giugno 2019, che stabilisce che le associazioni, fondazioni, onlus, oltre che le imprese, sono tenute a pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 165 del 30 marzo 2001. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

7. Erogazione e rendicontazione

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nell'Atto di assegnazione dei contributi e secondo quanto stabilito nelle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia.

7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nelle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia.

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

E' prevista l'erogazione di un anticipo, secondo quanto disciplinato nelle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia.

8. Verifiche, controlli e revoche

8.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a saldo sono disciplinate dalle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia.

8.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli deve comunicarlo all'ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti dalle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia.

8.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi della normativa comunitaria in materia.

8.4 Sanzioni

In caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni, che saranno disciplinate con successiva Delibera di Giunta Regionale.

9. Disposizioni finali

9.1 Informativa e tutela ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, il trattamento e la tutela dei dati personali.

9.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) per la formazione della graduatoria automatica: il Dirigente del Settore di ARTEA che approva la graduatoria;
- b) per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente, o un suo delegato, dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (U.C.I.) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazioni si consulti le pagine Web relative al bando dell'intervento in oggetto alla pagina: <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/bandi>

9.3 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per l'emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato nelle Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione, ed alle quali si rinvia.

Per le fasi successive all'emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso, l'Atto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia Disposizioni comuni del PSP 2023/2027, in fase di approvazione.

%-----%

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE.
PROMOZIONE. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE AGRICOLE
E AGROALIMENTARI.**Responsabile di settore Gennaro GILIBERTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 26673 - Data adozione: 12/12/2023Oggetto: Regolamento (UE) 2021/2115. DDMM n. 614768/2022 e s.m. e n. 663070/2022.
DGR 1211/2023. Interventi a favore del settore dell'apicoltura. Intervento A Azioni A1 - A2,
Intervento B Azione B1, Intervento F Azione F1. Esercizio finanziario FEAGA 2024.Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/12/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD029529

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare gli articoli dal 54 al 56 e gli articoli 101 e 119;

Visto il Regolamento (UE) 2021/2117, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Preso atto che, nel PSP 2023-2027, l'Italia ha comunicato che implementerà solamente gli interventi afferenti alle lettere a), b), e) ed f) di cui all'articolo 55 del Regolamento (UE) 2021/2115;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 che approva il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI 2023IT06AFSP001);

Vista la successiva Decisione di Esecuzione del 23 ottobre 2023 che approva la prima modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 (CCI: 2023IT06AFSP001).

Considerato che, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126, il contributo minimo Unionale alla spesa connessa agli interventi previsti all'articolo 55 del Regolamento (UE) 2021/2115, è del 30% e che, il cofinanziamento nazionale è pari al 70%, così come esplicitato nel Piano Strategico PAC (PSP 2023-2027);

Visto il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Regolamento delegato (UE) 907/2014, della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il Decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768 "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i

regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura”;

Visto il Decreto ministeriale del 30 maggio 2023, n. 278467 Modifica del decreto 30 novembre 2022, n. 614768, che stabilisce le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura;

Visto il Decreto ministeriale del 28 dicembre 2022, n. 663070 “Ripartizione dei finanziamenti del Programma nazionale quinquennale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura – campagne apistiche 2023/2024” con il quale sono stati assegnate alla Regione Toscana per l'esercizio finanziario 2024 risorse pari a euro 1.103.966,65, risorse che saranno trasferite direttamente ad ARTEA in qualità di Organismo Pagatore per la Regione Toscana;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale del 23 ottobre 2023, n. 1211 “Regolamento (UE) 2021/2115. DDMM n. 614768/2022 e s. m. - n. 663070/2022. Interventi a favore del settore dell'apicoltura. Approvazione disposizioni attuative e modalità di attuazione, compreso la ripartizione finanziaria - esercizio finanziario FEAGA 2024” e il relativo allegato A;

Preso atto che nella sopra citata DGR n. 1211/2023 sono stati individuate le forme associate maggiormente rappresentative quali beneficiari Intervento A Azioni A1 (aggiornamento e formazione) – A2 (assistenza tecnica e consulenza alle aziende), Intervento B Azione B1 (lotta a parassiti e malattie), Intervento F Azione F1 (promozione e comunicazione), dando le disposizioni attuative per l'emissione del bando attuativo per l'esercizio finanziario FEAGA 2024;

Richiamato il proprio decreto del 31 luglio 2023, n. 16932, “Regolamento (UE) 2021/2115; DGR 31/2023. Decreto 9957/2023. PSP Programmazione 2023-2027 Interventi strutturali settore apistico. Esercizio finanziario 2024. Finanziamento azioni delle associazioni apistiche periodo 1° agosto – 31 dicembre 2023”, con il quale alle Forme associate sono stati destinati complessivamente euro 197.077,50, avvalendosi dei fondi assegnati per l'esercizio finanziario 2024, per le finalità descritte

Preso atto che nella citata DGR n. 1211/2023 per l'Intervento A Azioni A1 – A2, Intervento B Azione B1, Intervento F Azione F1, sono stati destinate ulteriori risorse pari a euro 341.889,15, e pertanto lo stanziamento complessivo è pari a euro 538.966,65 euro;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione del Bando attuativo per l'Intervento A Azioni A1 – A2, Intervento B Azione B1, Intervento F Azione F1, settore apicoltura, per l'esercizio finanziario FEAGA 2024, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante le “Disposizioni e modalità attuative” ;

Ritenuto altresì opportuno approvare i seguenti allegati, ciascuno parte integrante e sostanziale al presente atto, recante la modulistica per la presentazione dei rispettivi programmi sulle diverse azioni:

- Allegato B1: Modulistica per la presentazione del programma di attività - Intervento A Azione A1 (aggiornamento e formazione);
- Allegato B2: Modulistica per la presentazione del programma di attività - Intervento A Azione A2 (assistenza tecnica e consulenza alle aziende);

- Allegato B3: Modulistica per la presentazione del programma di attività - Intervento B Azione B1 (lotta a parassiti e malattie);
- Allegato B4: Modulistica per la presentazione del programma di attività - Intervento F Azione F1 (promozione e comunicazione);

Ritenuto inoltre opportuno approvare per gli Interventi e Azioni di cui al punto precedente l'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante l' "Allegato III al DM del 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m" e l' "Estratto alle Disposizioni comunitarie Regolamento (UE) n. 2022/126";

Vista la Legge regionale del 27 aprile 2009, n. 21 "Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura" come modificata dalla Legge Regionale del 7 agosto 2018, n. 49 "Disposizioni per lo svolgimento dell'apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009";

Sentite le Associazioni apistiche rappresentative in merito alle disposizioni attuative sopra citate;

Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.);

DECRETA

1) di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, "Bando attuativo - Intervento A Azioni A1 - A2; Intervento B Azione B1; Intervento F Azione F1. Interventi settoriali in apicoltura. Delibera di Giunta Regionale 23 ottobre 2023, n. 1211. Esercizio finanziario FEAGA 2024. Disposizioni e modalità attuative";

2) di approvare i seguenti allegati, ciascuno parte integrante e sostanziale al presente atto,;

- Allegato B1: Modulistica per la presentazione del programma di attività - Intervento A Azione A1 (aggiornamento e formazione);
- Allegato B2: Modulistica per la presentazione del programma di attività - Intervento A Azione A2 (assistenza tecnica e consulenza alle aziende);
- Allegato B3: Modulistica per la presentazione del programma di attività - Intervento B Azione B1 (lotta a parassiti e malattie);
- Allegato B4: Modulistica per la presentazione del programma di attività - Intervento F Azione F1 (promozione e comunicazione);

3) di approvare l'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante l' "Allegato III al DM del 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m" e l' "Estratto alle Disposizioni comunitarie Regolamento (UE) n. 2022/126";

4) di stabilire l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno in risposta al presente bando a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente atto ed entro le ore 24.00 del giorno 10 gennaio 2024.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 6

- A* *Disposizioni attuative*
01cfa5a737d4e08c7e469d2b1aa1a2972b059a581155333541d0051e1cb512f9
- B1* *Modulistica azione A1*
ec4c72dd8e1aa0114ac71385ff5b6c2c1334eb2f3bdc892ef5b816bc5550683c
- B2* *Modulistica azione A2*
1d22ea8fca2b767f941579cd3efd07df1c8cb3467133d6e4b5660213a4ae4b00
- B3* *Modulistica azione B1*
5c8c0b4384acc24f3ce10c5d94393e68f76ac61cf1dc3cdc5bfb204fda29f2c7
- B4* *Modulistica azione F1*
12d34c37c0a03c514a2fe8eb1ada9cf887d38a71bf69616382ee813bb4f72c3b
- C* *Estratto disposizioni normative*
20a8b88df4d9a893d616d89978032148c58325a38c6aeb91b42a79fa772db6ab

Allegato A

BANDO ATTUATIVO

**Intervento A Azione A1
Aggiornamento e formazione**

**Intervento A Azione A2
Assistenza tecnica e consulenza alle aziende**

**Intervento B Azione B1
Lotta a parassiti e malattie**

**Intervento F Azione F1
Promozione e comunicazione**

INTERVENTI SETTORIALI IN APICOLTURA

**Delibera di Giunta Regionale
23 ottobre 2023, n. 1211**

Esercizio finanziario FEAGA 2024

Disposizioni e modalità attuative

1 FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

Il Regolamento (UE) n. 2021/2115 prevede una serie di azioni al settore dell'apicoltura dirette a migliorare le condizioni della produzione e la commercializzazione dei prodotti ottenuti.

L'Italia, all'interno del PSP 2023-2027, ha comunicato gli interventi attivati, e nello specifico quelli relativi alle lettere a), b), e) ed f) di cui all'articolo 55 del Regolamento (UE) 2021/2115 sopra citato. La Commissione Europea con Decisione di Esecuzione del 2 dicembre 2022 (CCI 2023IT06AFSP001) ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e con successiva Decisione di Esecuzione del 23 ottobre 2023 la prima modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 (CCI: 2023IT06AFSP001).

Con Decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768, modificato con Decreto Ministeriale del 30 maggio 2023, n. 278467, sono state emanate le disposizioni nazionali di attuazione per quanto concerne gli interventi strutturali a favore del settore dell'apicoltura.

Con il presente bando si dà attuazione ai seguenti Interventi e corrispondenti azioni:

Intervento A - Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori:

Azione A1 - Corsi di aggiornamento e di formazione rivolti a apicoltori, imprese, enti e associazioni e loro dipendenti pubblici e privati; seminari e convegni tematici inclusi i materiali promozionali e didattici; Scambio di migliori pratiche, anche attraverso attività di networking;

Azione A2 - Assistenza tecnica e consulenza alle aziende, anche con riferimento a strumenti di informazione cartacea e su canali social o via web, interventi e dimostrazioni pratiche per l'applicazione dei mezzi di lotta ai patogeni e introduzione di pratiche di gestione di adattamento a condizioni climatiche in evoluzione, comprese azioni a favore della conservazione della popolazione apistica nazionale (in relazione a azioni di tutela, applicazione di tecniche di conservazione della specie e di miglioramento genetico delle sottospecie autoctone, metodi di prevenzione e controllo dei vari fattori di stress per la salute delle api ecc).

Intervento B Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, ai fini di:

i) lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;

Azione B1 - Lotta a parassiti e malattie;

Intervento F - Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura:

Azione F1 - Attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità, in particolare per i prodotti a denominazione d'origine e i prodotti da apicoltura biologica, anche attraverso eventi, seminari, convegni, concorsi e competizioni volti a premiare la qualità del miele anche attraverso valutazioni melissopalinoologiche, organolettiche e chimico-fisiche; campagne educative e di comunicazione, realizzazione di materiali informativi, progettazione e aggiornamento di siti internet promozionali o informativi; organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale e internazionale.

1.2 Dotazione finanziaria

Per l'attuazione delle azioni riportate al precedente punto 1.1 l'importo dei fondi messi a disposizione con il presente bando sono:

INTERVENTO	AZIONE	RISORSE (euro)	BENEFICIARI
A	A1	39.965,00	Forme associate
	A2	160.202,50	Forme associate
B	B1	128.966,65	Forme associate
F	F1	12.755,00	Forme associate
TOTALE		341.889,15	

A seguito della presentazione delle domande iniziali da parte dei beneficiari e dei rispettivi Programmi di attività, per le spese previste dal 1° gennaio 2024 fino al 30 giugno 2024, all'interno del massimale assegnato a ciascuna Forma Associata secondo quanto indicato al successivo punto 5.1, è possibile effettuare compensazioni fra le diverse azioni.

Tali compensazioni sono ammissibili anche in fase di presentazione delle domande di pagamento.

Tali massimali potrebbero essere incrementati a seguito di ulteriori risorse che si rendessero disponibili a seguito di successive assegnazioni da parte del Ministero o economie sull'Intervento B azioni B1 – B3 – B4 – B5.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1. Richiedenti/beneficiari

Forme associate definite all'articolo 2, comma 2, lettera d) del Decreto Ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768 modificato dal decreto ministeriale del 30 maggio 2023, n. 278467, in possesso dei requisiti di rappresentatività definiti nell'allegato C alla DGR n. 31/2023 al momento della presentazione della domanda. Nell'ipotesi di apicoltori che siano iscritti a più di una forma associata, il Rappresentante legale della stessa che presenti domanda di finanziamento, previo accordo con le altre forme associate, dovrà rendere specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale deve essere riportato l'elenco dei soci interessati da doppia adesione ed indicato l'organismo associativo prescelto da ciascuno di essi per beneficiare indirettamente degli aiuti richiesti.

2.2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo 2.1 "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di essere consapevoli che, per poter essere ammessi a sostegno e poter successivamente ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'articolo 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);

b) non aver riportato condanne (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario

giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico).

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25 ottobre 2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septiesse del D. Lgs 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – articolo 603 bis c.p;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D. Lgs 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D. Lgs 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);

c) essere in regola, secondo la normativa vigente, con la certificazione antimafia ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

d) non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce di spesa delle attività ammesse a finanziamento;

e) essere iscritto all'anagrafe regionale sul sistema informativo di ARTEA.

f) aver inserito nel fascicolo aziendale copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente.

I requisiti di cui ai punti da a) a e) devono essere posseduti, pena l'inammissibilità al sostegno, in sede di domanda iniziale, e mantenuti, con riferimento ai punti da b) a e), in sede di domanda di pagamento, pena l'esclusione dal sostegno.

Relativamente al punto a) (regolarità contributiva), nel caso venga riscontrata, in fase di pagamento una eventuale inadempienza contributiva, ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 convertito in legge del 9 agosto 2013, n. 98 con le modalità di cui all'articolo 1, comma 16 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 così come modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

3. CONDIZIONI GENERALI SULLE SPESE E IMPEGNI

3.1 Azioni finanziabili e spese ammissibili

3.1.1 Azione A1, A2, F1

3.1.1.1 Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le Azioni A1, A2, F1, secondo le tipologie di spesa riportate dal PSP, sono indicate nella modulistica di cui ai rispettivi Allegati B1 (Azione A1), B2 (azione A2), B4 (Azione F1) al presente atto, per la presentazione del Programma di attività, da allegare alla domanda di sostegno.

3.1.1.2 Massimali di spesa

Per le spese ammissibili di cui al precedente punto 3.1.1.1, i massimali per singola voce di spesa sono indicati in appositi atti da adottare da parte di ARTEA. Nelle more di adozione dei suddetti atti, sia in fase di ammissibilità della domanda che nella successiva fase di pagamento, si fa riferimento alle disposizioni e ai massimali di analoghe voci di spesa previste nel manuale delle procedure di cui all'Allegato A al Decreto del Direttore di ARTEA del 9 novembre 2021, n. 128.

Relativamente alla Azione A2, il contributo massimo ammissibile per ciascun tecnico, omni comprensivo delle spese, è pari a 36.000 euro (equivalente ad una spesa massima ammissibile annua per ciascun tecnico di 40.000 euro), a prestazione esclusiva nella azione e con contratto/incarico di durata annuale.

La spesa sostenuta per i contratti di prestazione occasionale non può superare il 30% del totale ammesso per l'attività di assistenza tecnica e attività dimostrative.

3.1.2 Azione B1

3.1.2.1 Spese ammissibili

1. acquisto arnie con fondo a rete o modifica arnie esistenti;
2. acquisto e distribuzione di prodotti veterinari formulazioni, metodiche e/o attrezzature per il trattamento igienico-sanitario degli alveari, inclusi trattamenti di sterilizzazione e disinfezione delle arnie.

Per ciascuna tipologia sopra elencata non sono ammissibili le spese di cui all'allegato III al decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768, e s.m. riportate in Allegato C, parte I, del presente atto.

3.1.2.2 Massimali di spesa

<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Costo unitario massimo IVA esclusa</i>
Arnia o arnietta con fondo a rete, solo nido, coprifavo e coperchio	100,00
Arnia o arnietta con fondo a rete completa di nido, melario, coprifavo, coperchio, telaini da nido e melario inchiodati e forati	135,00

Arnia o arnietta con fondo a rete completa di nido, melario, coprifavo, coperchio, telaini da nido e melario con tutti i fogli cerei montati	170,00
Erogatore	30,00
Sistema di sublimazione	500,00
Trattamenti di sterilizzazione e disinfezione delle arnie	secondo preventivi

Relativamente all'acquisto di prodotti veterinari la spesa unitaria massima ammissibile è pari a 15 euro per alveare (IVA esclusa), facendo riferimento per la determinazione della spesa massima ammissibile al totale degli alveari dei soci della forma associata.

In caso di interventi che prevedono la presentazione di preventivi, devono inoltre essere allegati alla domanda iniziale, nell'apposita sezione, i seguenti documenti:

- per ogni singolo intervento, a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda iniziale, copia di n. 3 preventivi di spesa confrontabili fra loro, forniti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura; i preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e di eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;
- relazione tecnico/economica illustrante idonea giustificazione in base a parametri tecnico - economici e costi/benefici qualora la scelta indicata non sia stata quella economicamente più vantaggiosa oppure per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi, per i quali non è possibile reperire almeno 3 differenti preventivi, la motivazione della scelta del bene/servizio e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

3.2 Ammissibilità delle spese e obblighi

Sono eligibili al sostegno le spese sostenute dai beneficiari dal 1° gennaio 2024 fino al 30 giugno 2024.

Sono altresì eligibili alla contribuzione le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle azioni A1, A2 e F1, sostenute prima della presentazione della domanda.

Per spese propedeutiche si intendono le spese documentate da fatture, notule e relativi giustificativi di spesa per attività inerente e necessaria alla realizzazione degli interventi come risultante da idonea relazione da allegare alla domanda.

Il beneficiario, con riferimento alle spese effettuate ed eligibili, dovrà riportare sulle fatture e i relativi giustificativi di spesa l'indicazione "ai sensi del Regolamento UE n. 2021/2115" nonché il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (CUP), così come previsto dall'art. 11 Legge 16 gennaio 2003, n. 3, associato alla domanda presentata secondo quanto previsto al paragrafo 4.2. Fanno eccezione a tali indicazioni le spese propedeutiche di cui al punto precedente.

Per i materiali acquistati da parte delle forme associate al fine della successiva distribuzione ai propri associati, l'importo richiesto all'apicoltore non può essere superiore alla differenza tra la spesa fatturata per l'acquisto del bene e il contributo pubblico ricevuto.

È ammesso a contributo esclusivamente il materiale per il quale l'Associazione è in grado di dimostrare la consegna all'apicoltore del materiale stesso, che sarà tracciata dalla lista dei DDT emessi per la fattura qualora il materiale sia consegnato direttamente all'apicoltore, o il servizio erogato presso di esso.

L'Associazione tiene, pena l'inammissibilità della spesa rendicontata, un registro in cui siano indicati i nominativi degli apicoltori beneficiari, il numero di alveari, la tipologia e quantità di materiale ritirato o di servizio erogato con la relativa data di consegna.

I materiali e le attrezzature e apparecchiature varie oggetto di sostegno distribuiti agli associati, il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali per un periodo minimo pari a tre anni, pena la decadenza dal sostegno ed il recupero delle somme erogate secondo le norme vigenti.

Si intende "data di effettiva acquisizione" la data documentata nella quale è avvenuta la consegna presso l'apicoltore, come risultante dal DDT o dalla annotazione nel registro tenuto dalla Forma Associata, che diventa il detentore del materiale per il periodo di impegno sopra indicato.

Il divieto di cessione degli stessi beni prima dei termini indicati non si applica in circostanze eccezionali o di forza maggiore dimostrabili, in analogia all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, di seguito elencate:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei beni o il loro furto;
- e) un'epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Nel periodo di vincolo di destinazione d'uso dei materiali, le attrezzature e apparecchiature varie oggetto di sostegno, il beneficiario inoltre decade dal sostegno nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività del beneficiario o trasferimento a un altro soggetto;
- b) cambio di proprietà, in particolare se ciò reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico;
- c) qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, che si dovesse rilevare prima dei termini di cui al comma 3.

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono soggetti a quanto previsto dalle disposizioni del regolamento 2022/126, in particolare l'articolo 11, paragrafi 1, 9, e 10 riportate in Allegato C Parte II.

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie oggetto di sostegno devono essere rendicontati nell'anno di riferimento del Programma.

I materiali e le attrezzature di cui all'azione B1 il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno devono essere obbligatoriamente identificati con un contrassegno visibile, indelebile e non asportabile, realizzato con marchio a fuoco, vernici indelebili o con l'apposizione di targhette metalliche o di plastica.

Il contrassegno di cui al punto precedente deve riportare almeno i seguenti elementi:

- a) "Regolamento 2021/2115";
- b) l'anno di finanziamento (aa);
- c) la provincia di appartenenza;
- d) nel caso delle arnie il codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza ai sensi del DM 11 agosto 2014).

Il materiale informativo o promozionale prodotto conformemente al diritto dell'UE, deve riportare obbligatoriamente nel frontespizio:

- il logo Unionale;
- la dicitura "Cofinanziato dall'Unione Europea";
- il logo del Ministero;
- il logo della Regione Toscana.

Il logo Unionale è scaricabile al link:

https://ec.eu-ropa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/.

Il logo del Ministero è richiedibile a webma-ster@politicheagricole.it.

Il logo della Regione Toscana è richiedibile a marchio@regione.toscana.it.

3.3 Percentuali di sostegno per tipologia di azione

Le percentuali di contributo ammissibile ed erogabile per tipologia d'intervento sono le seguenti:

3.3.1 Intervento A - Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori:

AZIONE	DESCRIZIONE	BENEFICIARIO	PERCENTUALE
A1	Corsi di aggiornamento e di formazione rivolti a apicoltori, imprese, enti e associazioni e loro dipendenti pubblici e privati	Forme Associate	100%
A2	Assistenza tecnica e consulenza alle aziende	Forme Associate	90%

3.3.2 Intervento F - Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura:

AZIONE	DESCRIZIONE	BENEFICIARIO	PERCENTUALE
F1	Attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori	Forme Associate	100%

3.3.3 Intervento B - Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni:

AZIONE	DESCRIZIONE	BENEFICIARIO	PERCENTUALE
B1	Lotta a parassiti e malattie	Forme Associate	75%

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA INIZIALE DI AIUTO E DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

4.1 Modalità di presentazione della domanda iniziale di contributo e della domanda di pagamento

La domanda iniziali di contributo e le domande di pagamento devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it, nei termini stabiliti ai successivi capitoli "*Termini di presentazione della domanda iniziale*" e "*Termini di presentazione della domanda di pagamento*".

Per ciascuna azione deve essere presentata una distinta domanda iniziale e una distinta successiva domanda di pagamento.

Per presentare la domanda iniziale le opportunità da scegliere nella relativa sezione della DUA del S.I. ARTEA sono:

PSP Apicoltura - Anno 2024 - Associazioni - A1
PSP Apicoltura - Anno 2024 - Associazioni - A2
PSP Apicoltura - Anno 2024 - Associazioni - B1
PSP Apicoltura - Anno 2024 - Associazioni - F1

4.2 Termini di presentazione della domanda iniziale

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto richiedente può presentare la domanda iniziale dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT ed **entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 10 gennaio 2024**.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e s.m.i.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione. La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Il richiedente dichiara in istanza:

- di disporre di piena e completa informativa sulla normativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) n. 679/2016 e della normativa nazionale;
- di possedere i requisiti previsti ai paragrafi a) e b) dell'allegato C alla Delibera di Giunta Regionale del 23 gennaio 2023, n. 31;
- di conservare presso la sede della forma associata il libro soci con i relativi documenti di adesione.

4.2.1 Documentazione da allegare a ciascuna domanda iniziale

A ciascuna domanda di sostegno presentata sulle diverse azioni, deve essere allagata la seguente documentazione:

- a) copia della deliberazione dell'organo competente che decide la presentazione della dichiarazione che attesta i criteri di ammissibilità;
- b) elenco nominativo dei soci, conforme al libro soci aggiornato (formato pdf e foglio elettronico) con riportato:
- nominativo dell'azienda;
 - titolare dell'azienda;
 - codice Azienda USL;
 - codice fiscale;
 - partita IVA se posseduta;
 - numero alveari al 31 dicembre 2022;
- c) programma degli interventi compilando per ciascuna domanda la relativa modulistica di cui agli Allegati B al presente atto;
- d) tabella di calcolo (formato xls o ods) in cui, per ciascun costo complessivo di cui allo specifico Allegato B della azione corrispondente, è riportato in maniera analitica il dettaglio dei costi del programma. In particolare dovrà essere indicata per ciascuna azione e per ciascun intervento programmato, la tipologia di attività, la descrizione della voce, la quantificazione, gli importi unitari e il costo complessivo, applicando i parametri minimi di cui al Manuale procedure Decreto direttoriale ARTEA n. 128 del 09/11/2021;
- e) documentazione indicata nei rispettivi Allegati B a ciascuna domanda e i preventivi di spesa ove necessario.

4.3 Termini di presentazione della domanda di pagamento

I beneficiari delle domande finanziabili presentano la domanda di pagamento, comprendente la rendicontazione relativa alle spese effettuate entro il 30 giugno 2024, tramite il sistema informativo di ARTEA, **entro e non oltre il giorno 15 luglio 2024**, pena l'esclusione.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e s.m.i.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione. La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

5 MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO PER LE AZIONI A1, A2, B1, F1 E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE INIZIALI DI SOSTEGNO E DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

5.1 Ripartizione del sostegno

Le risorse complessivamente assegnate per l'esercizio finanziario FEAGA 2024 relative alle azioni A1, A2, B1, F1, sono così ripartite fra le Forme Associate partecipanti al bando:

- per il 40% in eguale misura fra i beneficiari;
- per il 60% in proporzione al numero degli alveari degli apicoltori rispettivamente associati, in regola con quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della L.R. 21/09.

Qualora a seguito delle istruttorie si generassero economie fra il fabbisogno richiesto da una forma associata e la quota ad essa assegnata con il criterio di cui al punto precedente, queste vanno a finanziare le altre richieste nel caso in cui il fabbisogno di queste ultime superasse la disponibilità. La ripartizione delle risorse disponibili fra le richieste è proporzionale al fabbisogno ammissibile delle domande.

5.2 Istruttoria delle domande di finanziamento dei programmi sulle Azioni A1, A2, F1, B1

Il Settore responsabile del procedimento relativo al presente bando provvede ad eseguire l'istruttoria delle domande presentate sul sistema ARTEA ed approva i programmi ammissibili per beneficiario e relativi preventivi di spesa entro 45 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande.

Il Settore responsabile del procedimento relativo al presente bando trasmette l'atto di approvazione dei programmi e relativi preventivi di spesa ai beneficiari e ad ARTEA.

5.3. Istruttoria delle domande di pagamento delle Azioni A1, A2, B1, F1

ARTEA completa le istruttorie delle domande di pagamento con riferimento alle spese sostenute fino al periodo 30 giugno 2024, e liquida tutte le domande di pagamento **entro il 15 ottobre 2024**.

La domanda di pagamento con la relativa rendicontazione e documentazione allegata deve essere predisposta secondo quanto previsto dalle disposizioni emanate da ARTEA. L'istruttoria delle domande di pagamento e le relative verifiche sull'attuazione dei programmi approvati a seguito del presente bando sono svolte da ARTEA secondo le disposizioni emanate dalla stessa.

6. DISPOSIZIONI FINALI

6.1 Trattamento dei dati personali

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

A tal fine viene fatto presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).
2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:
 - partecipazione al bando e pubblicazione delle domande ammesse sul BURT;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli. Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679. I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruttoria della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. La sottoscrizione della domanda di sostegno comporta l'adesione al trattamento stesso;

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza all'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ad all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
6. Il partecipante al bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

6.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- il Dirigente del Settore Produzioni agricole, vegetali, zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle aziende agricole e agroalimentari della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale per l'emissione del bando, l'attività istruttoria di ammissibilità nonché approvazione dei programmi attuativi delle Azioni di cui al presente bando;
- il Dirigente del Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali di ARTEA per l'attività istruttoria delle domande di pagamento, sopralluoghi, controlli e liquidazioni finali nonché degli adempimenti previsti all'articolo 7 del decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m.

6.3 Obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34

A carico dei beneficiari degli interventi finanziati sul presente bando sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58, che stabilisce che le associazioni, fondazioni, onlus, oltre che le imprese, sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

6.4 Interessi in caso di controversia

In qualunque caso di controversia attinente all'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione del contributo di cui al presente intervento, si applicano gli interessi di cui all'articolo 1284, primo comma, Codice Civile.

ALLEGATO B1**PSP 2023 – 2027****INTERVENTI SETTORIALI APICOLTURA****Delibera di Giunta Regionale del 23 ottobre 2023, n. 1211****Esercizio finanziario FEAGA 2024****MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ****INTERVENTO A AZIONE A1**

INTERVENTO A - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, CONSULENZA, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SCAMBIO DELLE MIGLIORI PRASSI, ANCHE TRAMITE LA CREAZIONE DI RETI, AGLI APICOLTORI E ALLE ORGANIZZAZIONI DI APICOLTORI

AZIONE A1 - CORSI DI AGGIORNAMENTO E DI FORMAZIONE RIVOLTI A APICOLTORI, IMPRESE, ENTI E ASSOCIAZIONI E LORO DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI; SEMINARI E CONVEGNI TEMATICI INCLUSI I MATERIALI PROMOZIONALI E DIDATTICI; STRUMENTI DI INFORMAZIONE TRADIZIONALI O SU CANALI SOCIAL O VIA WEB; SCAMBIO DI MIGLIORI PRATICHE, ANCHE ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI NETWORKING

Obiettivo generale:

Areale di intervento

ATTIVITA'	Numero	Numero tecnici impiegati	Numero complessivo apicoltori interessati
Corsi di aggiornamento e di formazione rivolti a apicoltori, imprese, enti e associazioni e loro dipendenti pubblici e privati			
Seminari			
Convegni			

Descrizione attività:

ATTIVITA'	Tipologia e numero di soggetti beneficiari	Descrizione
Strumenti di informazione tradizionali o su canali social o via web Scambio di migliori pratiche, anche attraverso attività di networking		

Nominativi dei tecnici attuatori delle attività	Corsi	Seminari	Convegni	Strumenti informazioni ...	Scambio migliori pratiche	Altro ... (specificare)

(indicare con X le tipologie di attività dei tecnici indicati)

Allegare:

- curricula dei tecnici impegnati nell'attività di formazione, seminari, convegni ecc.
- contratto relativo alla collaborazione del tecnico
- copia della delibera dell'organo collegiale che approva l'incarico nel caso in cui l'attività del tecnico sia svolta dal presidente dell'Associazione o da un membro del consiglio direttivo/consiglio d'amministrazione

VOCE DI SPESA	IMPORTO
Compenso relatori	
Rimborso spese trasporto vitto e alloggio relatori	
Affitto locali	
Spese per l'organizzazione (affitto sale, attrezzature, personale di assistenza etc)	
Materiali promozionali e didattici per seminari e convegni	
Materiale informativo cartaceo rivolto agli apicoltori	

Acquisto di riviste ed opuscoli informativi	
Acquisto di libri	
Redazione bollettino apistico	
Servizi web master o canali social	
Altro: specificare ...	
Spese generali	
COSTO COMPLESSIVO DELLA SOTTO AZIONE	
CONTRIBUTO RICHIESTO (max 100% del costo della sotto-azione)	

Gli importi sopra indicati dovranno essere dettagliati in una tabella di calcolo (formato xls o ods) indicando la tipologia di attività, la descrizione della voce, la quantificazione, gli importi unitari e il costo complessivo, applicando i parametri minimi indicati nella Delibera di Giunta del 23 ottobre 2023, n. 1211, nel bando attuativo e, nelle more di adozione del nuovo manuale, nel Manuale delle procedure di cui al Decreto direttoriale di ARTEA n. 128 del 09/11/2021.

ALLEGATO B2**PSP 2023 – 2027****INTERVENTI SETTORIALI APICOLTURA****Delibera di Giunta Regionale del 23 ottobre 2023, n. 1211****Esercizio finanziario FEAGA 2024****MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ****INTERVENTO A AZIONE A2**

INTERVENTO A - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, CONSULENZA, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SCAMBIO DELLE MIGLIORI PRASSI, ANCHE TRAMITE LA CREAZIONE DI RETI, AGLI APICOLTORI E ALLE ORGANIZZAZIONI DI APICOLTORI

AZIONE A2 - ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA ALLE AZIENDE, INTERVENTI E DIMOSTRAZIONI PRATICHE PER L'APPLICAZIONE DEI MEZZI DI LOTTA AI PATOGENI E INTRODUZIONE DI PRATICHE DI GESTIONE DI ADATTAMENTO A CONDIZIONI CLIMATICHE IN EVOLUZIONE, COMPRESSE AZIONI A FAVORE DELLA CONSERVAZIONE DELLA POPOLAZIONE APISTICA NAZIONALE (IN RELAZIONE A AZIONI DI TUTELA, APPLICAZIONE DI TECNICHE DI CONSERVAZIONE DELLA SPECIE E DI MIGLIORAMENTO GENETICO DELLE SOTTOSPECIE AUTOCTONE, METODI DI PREVENZIONE E CONTROLLO DEI VARI FATTORI DI STRESS PER LA SALUTE DELLE API ECC).

ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA - ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE

Descrizione attività di assistenza, consulenza e attività dimostrative:

ATTIVITÀ IN AZIENDA DI ASSISTENZA, CONSULENZA E ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE

Numero tecnici impiegati	Numero previsto di aziende oggetto di intervento	Numero medio visite previste per azienda	Numero totale visite previste

ATTIVITÀ DI SPORTELLO

Tecnici impiegati in attività di sportello	Numero sportelli attivati	Numero ore settimanali di attività per sportello	Numero previsto settimane di attività	Numero totale ore di attività previste

Nominativi dei tecnici attuatori delle attività	Assistenza tecnica in azienda	Assistenza tecnica a sportello	Attività dimostrative	Altro ... (specificare)

(indicare con X le tipologie di attività dei tecnici indicati)

Allegare:

- curricula dei tecnici impegnati nell'attività di assistenza tecnica e consulenza
- contratto relativo alla collaborazione del tecnico
- copia della delibera dell'organo collegiale che approva l'incarico nel caso in cui l'attività del tecnico sia svolta dal presidente dell'Associazione o da un membro del consiglio direttivo/consiglio d'amministrazione

VOCE DI SPESA	IMPORTO
Compenso lordo omni comprensivo delle spese per i tecnici	
Spese per l'affitto di locali utilizzati per l'attività specifica	
Materiale per attività dimostrative sui metodi di lotta ai patogeni e su pratiche di gestione di adattamento a condizioni climatiche in evoluzione compreso materiale di consumo	
Affitto alveari ed eventuali risarcimenti	
Coordinamento scientifico delle attività dimostrative	
Altro: specificare ...	
Spese generali	
COSTO COMPLESSIVO DELLA SOTTO AZIONE	
CONTRIBUTO RICHIESTO (max 90% del costo della sotto-azione)	

Gli importi sopra indicati dovranno essere dettagliati in una tabella di calcolo (formato xls o ods) indicando la tipologia di attività, la descrizione della voce, la quantificazione, gli importi unitari e il costo complessivo, applicando i parametri minimi indicati nella Delibera di Giunta del 23 ottobre 2023, n. 1211, nel bando attuativo e, nelle more di adozione del nuovo manuale, nel Manuale delle procedure di cui al Decreto direttoriale di ARTEA n. 128 del 09/11/2021

ALLEGATO B3**PSP 2023 – 2027****INTERVENTI SETTORIALI APICOLTURA****Delibera di Giunta Regionale del 23 ottobre 2023, n. 1211****Esercizio finanziario FEAGA 2024****MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ****INTERVENTO B AZIONE B1****INTERVENTO B - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI, NONCHÉ ALTRE AZIONI, AI FINI DI:****I) LOTTA CONTRO GLI AGGRESSORI E LE MALATTIE DELL'ALVEARE, IN PARTICOLARE LA VARROASI****AZIONE B1- LOTTA A PARASSITI E MALATTIE- ES. ACQUISTO DI ARNIE CON FONDO A RETE O MODIFICA DI ARNIE ESISTENTI, ACQUISTO E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI VETERINARI ECC.****Obiettivo generale:**

--

Tipologia Materiale	Numero previsto apicoltori beneficiari	Numero previsto alveari trattati	Importo previsto (*)
Prodotti veterinari			

(*) *la spesa unitaria massima ammissibile è pari a 15 euro per alveare (IVA esclusa).*

Tipologia Materiale	Numero	Numero apicoltori beneficiari
Arnia o arnietta con fondo a rete, solo nido, coprifavo e coperchio		
Arnia o arnietta con fondo a rete completa di nido, melario, coprifavo, coperchio, telaini da nido e melario inchiodati e forati		
Arnia o arnietta con fondo a rete completa di nido, melario, coprifavo, coperchio, telaini da nido e melario con tutti i fogli cerei montati		

Erogatore		
Sistema di sublimazione		
Trattamenti di sterilizzazione e disinfezione delle arnie		

Tipologia di spesa	IMPORTO
Spesa prodotti veterinari	
Spesa distribuzione prodotti veterinari	
Arnia o arnietta con fondo a rete, solo nido, coprifavo e coperchio	
Arnia o arnietta con fondo a rete completa di nido, melario, coprifavo, coperchio, telaini da nido e melario inchiodati e forati	
Arnia o arnietta con fondo a rete completa di nido, melario, coprifavo, coperchio, telaini da nido e melario con tutti i fogli cerei montati	
Erogatore	
Sistema di sublimazione	
Trattamenti di sterilizzazione e disinfezione delle arnie (**)	
Altro: specificare ...	
Spese generali	
COSTO COMPLESSIVO DELLA AZIONE	
CONTRIBUTO RICHIESTO (max 75% del costo della azione)	

(**) allegare n. 3 preventivi di spesa confrontabili fra loro, forniti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura; i preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e di eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore.

ALLEGATO B4**PSP 2023 – 2027****INTERVENTI SETTORIALI APICOLTURA****Delibera di Giunta Regionale del 23 ottobre 2023, n. 1211****Esercizio finanziario FEAGA 2024****MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ****INTERVENTO F AZIONE F1**

AZIONE F - PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE, COMPRESSE AZIONI DI MONITORAGGIO DEL MERCATO E ATTIVITÀ VOLTE IN PARTICOLARE A SENSIBILIZZARE MAGGIORMENTE I CONSUMATORI SULLA QUALITÀ DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA

AZIONE F1 - ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE FINALIZZATE AD AUMENTARE LA SENSIBILITÀ DEI CONSUMATORI VERSO LA QUALITÀ, IN PARTICOLARE PER I PRODOTTI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE E I PRODOTTI DA APICOLTURA BIOLOGICA, ANCHE ATTRAVERSO EVENTI, SEMINARI, CONVEGNI, CONCORSI E COMPETIZIONI VOLTI A PREMIARE LA QUALITÀ DEL MIELE ANCHE ATTRAVERSO VALUTAZIONI MELISSOPALINOLOGICHE, ORGANOLETTICHE E CHIMICO-FISICHE; CAMPAGNE EDUCATIVE E DI COMUNICAZIONE, REALIZZAZIONE DI MATERIALI INFORMATIVI, PROGETTAZIONE E AGGIORNAMENTO DI SITI INTERNET PROMOZIONALI O INFORMATIVI; ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI, FIERE ED ESPOSIZIONI DI IMPORTANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE.

Obiettivo generale:

ATTIVITA'	Numero	Descrizione
Eventi Seminari Convegni		
Concorsi Competizioni		
Campagne educative e di comunicazione		

Realizzazione di materiali informativi, progettazione e aggiornamento di siti internet promozionali o informativi		
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale e internazionale		

NOMINATIVO TECNICO	Eventi Seminari Convegni	Concorsi Competizioni	Campagne educative e di comunicazione	Realizzazione di materiali informativi, progettazione e aggiornamento di siti internet promozionali o informativi	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale e internazionale	Altro ... (specificare)

(indicare con X le tipologie di attività dei tecnici indicati)

Allegare:

- curricula dei tecnici impegnati nelle attività divulgative;
- contratto relativo alla collaborazione del tecnico;
- copia della delibera dell'organo collegiale che approva l'incarico nel caso in cui l'attività del tecnico sia svolta dal presidente dell'Associazione o da un membro del consiglio direttivo/consiglio d'amministrazione.

RIEPILOGO COSTI

VOCE DI SPESA	IMPORTO
Compenso complessivo relatori impiegati nelle diverse attività (eventi, seminari, convegni campagne comunicative e di comunicazione)	
Compenso complessivo tecnici impiegati nelle diverse attività (eventi, seminari, convegni campagne comunicative e di comunicazione)	
Rimborso spese trasporto vitto e alloggio relatori e tecnici	
Affitto locali per lo svolgimento delle attività	

Spese per l'organizzazione delle attività (affitto sale, attrezzature, personale di assistenza etc)	
Acquisto di riviste ed opuscoli informativi	
Acquisto di libri	
Compenso tecnici componenti panel test impiegati in concorsi e competizioni	
Rimborso spese viaggio, vitto e alloggio componenti panel test	
Analisi chimico – fisiche effettuate per concorsi e competizioni	
Materiali promozionali e didattici per eventi, seminari, convegni, per la campagna educativa e materiale informativo cartaceo per la divulgazione	
Spese di iscrizione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale e internazionale	
Rimborso spese viaggio vitto e alloggio per la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale e internazionale	
Spese per la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale e internazionale (locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio, personale di assistenza etc)	
Servizi web master o canali social, spese per pubblicità eventi	
Altro: specificare ...	
Spese generali	
COSTO COMPLESSIVO DELLA AZIONE	
CONTRIBUTO RICHIESTO (max 100% del costo della azione)	

Gli importi sopra indicati dovranno essere dettagliati in una tabella di calcolo (formato xls o ods) indicando la tipologia di attività, la descrizione della voce, la quantificazione, gli importi unitari e il costo complessivo, applicando i parametri minimi indicati nella Delibera di Giunta del 23 ottobre 2023, n. 1211, nel bando attuativo e, nelle more di adozione del nuovo manuale, nel Manuale delle procedure di cui al Decreto direttoriale di ARTEA n. 128 del 09/11/2021

Allegato C

BANDO ATTUATIVO

**Intervento A Azione A1
Aggiornamento e formazione**

**Intervento A Azione A2
Assistenza tecnica e consulenza alle aziende**

**Intervento B Azione B1
Lotta a parassiti e malattie**

**Intervento F Azione F1
Promozione e comunicazione**

SETTORE APICOLTURA

**Delibera di Giunta Regionale
del 23 ottobre 2023, n. 1211**

Esercizio finanziario FEAGA 2024

**Estratto disposizioni comunitarie
Regolamento (UE) n. 2022/126**

**Allegato III
al DM del 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m.**

PARTE I**SPESE NON AMMISSIBILI**

ALLEGATO III AL DECRETO MINISTERIALE DEL 30 NOVEMBRE 2022, N. 614768.

Allegato III (articolo 5, comma 9)

(Voci di spesa non ammissibili)

- Acquisto di prodotti per l'alimentazione delle api
- Acquisto di automezzi targati.
- Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature.
- Spese di trasporto per la consegna di materiali.
- IVA (eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari; a tal fine il beneficiario deve presentare autocertificazione), tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorché effettivamente non recuperata), non è mai una spesa ammissibile.
- Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili.
- Spese generali in misura maggiore del 5% della azione di riferimento. (*)
- Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato e le spese si riferiscano agli scopi connessi alle attività specifiche del Programma.
- Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali.
- Acquisto di materiale usato.
- Le spese sostenute per analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito dei controlli ufficiali.

(*) Le spese generali fino al 2% non devono essere documentate; superata tale percentuale, tutte le spese devono essere documentate.

PARTE II

Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)

... omissis ...

Articolo 11

Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali

1. Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali come previsto per il settore degli ortofrutticoli, per il settore dell'apicoltura, per il settore vitivinicolo, per il settore del luppolo, per il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e per altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri provvedono affinché:

a) le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite siano utilizzate secondo la natura, gli obiettivi e l'uso inteso dal beneficiario quali descritti nei relativi interventi dei piani strategici della PAC e, laddove pertinente, nel programma operativo approvato;

b) fatto salvo il paragrafo 10, le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite restino di proprietà e in possesso del beneficiario fino al termine del periodo di ammortamento fiscale o per un periodo di almeno cinque anni che gli Stati membri devono fissare tenendo conto della natura delle immobilizzazioni. Ciascuno dei periodi è calcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell'immobilizzazione o dalla data in cui essa è posta a disposizione del beneficiario.

Tuttavia gli Stati membri possono prevedere un periodo più breve durante il quale l'immobilizzazione rimane di proprietà e in possesso del beneficiario, ma tale periodo non deve essere inferiore a tre anni ai fini del mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle microimprese o dalle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali di cui al primo comma sono effettuati nei locali del beneficiario oppure, se del caso, nei locali dei suoi soci produttori o delle sue filiali che soddisfano il requisito del 90 % di cui all'articolo 31, paragrafo 7, del presente regolamento. Tuttavia gli Stati membri, per il settore dell'apicoltura, possono anche prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati al di fuori dei locali del beneficiario.

Se l'investimento è effettuato su un terreno preso in affitto in virtù di norme nazionali particolari sulla proprietà, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario può non applicarsi a condizione che l'immobilizzazione sia stata in possesso del beneficiario almeno per il periodo previsto al primo comma, lettera b).

... omissis ...

9. Gli Stati membri garantiscono il recupero dell'aiuto finanziario dell'Unione dal beneficiario se si verifica una delle situazioni seguenti nel periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b):

- a) una cessazione dell'attività del beneficiario o un trasferimento a un altro soggetto;
- b) un trasferimento di un'attività produttiva al di fuori dell'area geografica coltivata da parte del beneficiario oppure, se del caso, dei suoi soci;
- c) un cambio di proprietà, in particolare se ciò reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico; oppure
- d) qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

In caso di inosservanza da parte del beneficiario delle condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC sulla base dei paragrafi da 1 a 8 e del primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri garantiscono il recupero dell'aiuto finanziario dell'Unione in proporzione alla durata dell'inosservanza.

Gli Stati membri possono decidere di non recuperare l'aiuto finanziario dell'Unione se il beneficiario cessa un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

Se un socio produttore lascia la propria organizzazione o il proprio gruppo di produttori, gli Stati membri provvedono affinché l'investimento o il suo valore residuo sia recuperato dal beneficiario e affinché il suo valore residuo sia aggiunto al fondo di esercizio.

In circostanze debitamente giustificate, gli Stati membri possono esentare il beneficiario dall'obbligo di recupero dell'investimento o del suo valore residuo.

10. In caso di sostituzione delle immobilizzazioni per cui sono stati sostenuti gli investimenti, il valore residuo degli investimenti sostituiti è:

- a) aggiunto al fondo di esercizio dell'organizzazione di produttori; oppure
- b) detratto dal costo della sostituzione.

In deroga al primo comma, gli Stati membri non possono prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC la mera sostituzione degli investimenti con identiche immobilizzazioni.

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE.
PROMOZIONE. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE AGRICOLE
E AGROALIMENTARI.**Responsabile di settore Gennaro GILIBERTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 26675 - Data adozione: 12/12/2023Oggetto: Regolamento (UE) 2021/2115. DDMM n. 614768/2022 e s.m. e n. 663070/2022.
DGR 31/2023. Interventi a favore del settore dell'apicoltura. Intervento B Azione B1. Lotta a
parassiti e malattie. Esercizio finanziario FEAGA 2024.Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/12/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD029539

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare gli articoli dal 54 al 56 e gli articoli 101 e 119;

Visto il Regolamento (UE) 2021/2117, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Preso atto che, nel PSP 2023-2027, l'Italia ha comunicato che implementerà solamente gli interventi afferenti alle lettere a), b), e) ed f) di cui all'articolo 55 del Regolamento (UE) 2021/2115;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 che approva il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI 2023IT06AFSP001;

Vista la successiva Decisione di Esecuzione del 23 ottobre 2023 che approva la prima modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 (CCI: 2023IT06AFSP001).

Considerato che, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126, il contributo minimo Unionale alla spesa connessa agli interventi previsti all'articolo 55 del Regolamento (UE) 2021/2115, è del 30% e che, il cofinanziamento nazionale è pari al 70%, così come esplicitato nel Piano Strategico PAC (PSP 2023-2027);

Visto il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Regolamento delegato (UE) 907/2014, della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il Decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768 "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i

regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura”;

Visto il Decreto ministeriale del 30 maggio 2023, n. 278467 Modifica del decreto 30 novembre 2022, n. 614768, che stabilisce le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura;

Visto il Decreto ministeriale del 28 dicembre 2022, n. 663070 “Ripartizione dei finanziamenti del Programma nazionale quinquennale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura – campagne apistiche 2023/2024” con il quale sono stati assegnate alla Regione Toscana per l'esercizio finanziario 2024 risorse pari a euro 1.103.966,65, risorse che saranno trasferite direttamente ad ARTEA in qualità di Organismo Pagatore per la Regione Toscana;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale del 23 ottobre 2023, n. 1211 “Regolamento (UE) 2021/2115. DDMM n. 614768/2022 e s. m. - n. 663070/2022. Interventi a favore del settore dell'apicoltura. Approvazione disposizioni attuative e modalità di attuazione, compreso la ripartizione finanziaria - esercizio finanziario FEAGA 2024” e il relativo allegato A;

Preso atto che nella sopra citata DGR n. 1211/2023 sono stati individuati gli apicoltori quali beneficiari dell'Intervento B Azione B1, lotta a parassiti e malattie, dando le disposizioni attuative per l'emissione del bando attuativo per l'esercizio finanziario FEAGA 2024, destinando altresì all'Azione B1 risorse pari a euro 45.000,00;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione del Bando attuativo per l'Intervento B Azione B1, settore apicoltura, per l'esercizio finanziario FEAGA 2024, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante le “Disposizioni e modalità attuative” ;

Ritenuto altresì opportuno approvare l'allegato B, parte integrante e sostanziale al presente atto, recante le spese ammissibili e i massimali di spesa per l'azione B1, nonché ulteriori specifiche relative alle spese non ammissibili e disposizioni comunitarie in merito agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali;

Vista la Legge regionale del 27 aprile 2009, n. 21 “Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura” come modificata dalla Legge Regionale del 7 agosto 2018, n. 49 “Disposizioni per lo svolgimento dell'apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009”;

Sentite le Associazioni apistiche rappresentative in merito alle disposizioni attuative sopra citate;

Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.);

DECRETA

1) di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, “Bando attuativo Intervento B Azione B1, Lotta a parassiti e malattie, Settore apicoltura, Delibera di Giunta

Regionale del 23 ottobre 2023, n. 1211 Esercizio finanziario FEAGA 2024. Disposizioni e modalità attuative”;

2) di approvare l’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante le spese ammissibili e i massimali di spesa per l’azione B1 nonché ulteriori specifiche relative alle spese non ammissibili e disposizioni comunitarie in merito agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali;

3) di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno in risposta al presente bando a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente atto ed entro le ore 24.00 del giorno 31 gennaio 2024.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A Disposizioni attuative

092ecc9cd6494f52134b975c1ca95b16ebb27a8c754f807b63258f40f04d3bbe

B Spese ammissibili

c06388816796e09515cdb7f54212c81c50fb66c646d2cc9b620b03127404195d

Allegato A

BANDO ATTUATIVO

**Intervento B Azione B1
Lotta a parassiti e malattie**

SETTORE APICOLTURA

**Delibera di Giunta Regionale
del 23 ottobre 2023, n. 1211**

Esercizio finanziario FEAGA 2024

Disposizioni e modalità attuative

1 FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

Il Regolamento (UE) n. 2021/2115 prevede una serie di azioni nel settore dell'apicoltura dirette a migliorare le condizioni della produzione e la commercializzazione dei prodotti ottenuti.

L'Italia, all'interno del PSP 2023-2027, ha comunicato gli interventi attivati, e nello specifico quelli relativi alle lettere a), b), e) ed f) di cui all'articolo 55 del Regolamento (UE) 2021/2115 sopra citato. La Commissione Europea con Decisione di Esecuzione del 2 dicembre 2022 (CCI 2023IT06AFSP001) ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, approvando con successiva Decisione di Esecuzione del 23 ottobre 2023 la prima modifica (CCI: 2023IT06AFSP001).

Con Decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768, modificato successivamente dal decreto ministeriale del 30 maggio 2023, n. 278467, sono state emanate le disposizioni nazionali di attuazione per quanto concerne gli interventi strutturali a favore del settore dell'apicoltura.

Con il presente bando si dà attuazione alle seguente azione afferente all'intervento B Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, ai fini di:

i) lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;
Azione B1 - Lotta a parassiti e malattie;

1.2 Dotazione finanziaria

Per l'attuazione dell'azione riportata al precedente punto 1.1 l'importo dei fondi messi a disposizione con il presente bando sono:

INTERVENTO	AZIONE	RISORSE (euro)	BENEFICIARI
B	B1	45.000,00	Apicoltori

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Richiedenti/beneficiari

Sulla base delle tipologie di beneficiari previsti nell'allegato II del Decreto Ministeriale n. 614768/2022 e s.m. e della Delibera di Giunta Regionale del 23 ottobre 2023, n. 1211 ai fini dell'attuazione dell'azione prevista i soggetti beneficiari individuati sono:

AZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO
B1	Apicoltori con sede legale in Regione Toscana, detentori di partita IVA, che abbiano dato comunicazione all'Azienda USL di quanto disposto dalla normativa in materia di anagrafe apistica di cui al D.M. 11 agosto 2014 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale", in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale", e agli articoli 5 e 8 della L.R. n. 49/2018 "Disposizioni per lo svolgimento dell'apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009". Non sono ammessi coloro che esercitano l'attività di apicoltura per autoconsumo come definito dalla L.R. n. 49/2018.

2.2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo 2.1 “Richiedenti/Beneficiari” devono dichiarare in domanda di essere consapevoli che, per poter essere ammessi a sostegno relativo all’Intervento B: Azione B1 e poter successivamente ricevere il pagamento dell’aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere un apicoltore in regola con la normativa vigente in materia di anagrafe apistica di cui al D.M. della Salute 11 agosto 2014 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale”, in attuazione dell’articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale», e agli articoli 4 e 7 della L.R. 21/2009 “Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura” come modificata dalla L.R. 49/2018;

b) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);

c) non aver riportato condanne (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico).

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25 ottobre 2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septiesse del D. Lgs 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – articolo 603 bis c.p;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D. Lgs 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D. Lgs 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582.26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);

d) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);

e) non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce di spesa ammessa a finanziamento;

f) possedere il fascicolo elettronico aziendale costituito ai sensi del DPR 503/99 ed essere iscritto all'anagrafe regionale sul sistema informativo di ARTEA.

3. CONDIZIONI GENERALI SULLE SPESE E IMPEGNI

3.1 Azioni finanziabili e spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le spese e i materiali, secondo i massimali ivi riportati, di cui all'Allegato B, parte I, al presente atto.

Per ciascuna azione sopra elencata non sono ammissibili le spese di cui all'allegato III al decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m., riportate in Allegato B, parte II.

In caso di interventi che prevedono la presentazione di preventivi, devono inoltre essere allegati alla domanda iniziale, nell'apposita sezione, i seguenti documenti:

- per ogni singolo intervento, a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda iniziale, copia di n. 3 preventivi di spesa confrontabili fra loro, forniti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura; i preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e di eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;
- relazione tecnico/economica illustrante idonea giustificazione in base a parametri tecnico - economici e costi/benefici qualora:
 - la scelta indicata non sia stata quella economicamente più vantaggiosa
 - per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi, per i quali non è possibile reperire almeno 3 differenti preventivi, la motivazione della scelta del bene/servizio e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

3.1.1 Soglia massima e minima di sostegno ammissibile ed erogabile per domanda

Il contributo massimo erogabile per ciascuna domanda cui può accedere un beneficiario di cui al punto 2.1 non può essere superiore a euro 5.000,00.

Non sono inoltre ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a euro 1.200,00. Anche in sede di accertamento finale deve essere confermato un importo del sostegno concesso e liquidabile per ciascuna azione pari ad almeno euro 1.200,00, pena la decadenza dal sostegno concesso per ogni azione che non raggiunge l'importo minimo liquidabile sopra indicato.

3.2 Ammissibilità delle spese e obblighi

Sono eleggibili al sostegno gli acquisiti e le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto ed entro la data di presentazione della domanda di pagamento.

Il beneficiario, con riferimento agli acquisti e alle spese effettuati dal giorno successivo alla presentazione della domanda di aiuto, dovrà riportare su tutte le fatture e giustificativi di spesa l'indicazione "ai sensi del Regolamento UE n. 2021/2115" nonché il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (CUP), così come previsto dall'art. 11 Legge 16 gennaio 2003, n. 3, associato a ciascuna domanda presentata secondo quanto previsto al paragrafo 4.2.

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie oggetto di sostegno e il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali per un periodo minimo pari a:

- tre anni per arnie, attrezzature, impianti, macchinari, strumentazioni e arredi per locali ad uso specifico;

pena la decadenza dal sostegno ed il recupero delle somme erogate secondo le norme vigenti.

Si intende "data di effettiva acquisizione" la data della fattura di acquisto.

Il divieto di cessione degli stessi beni prima dei termini indicati non si applica in circostanze eccezionali o di forza maggiore dimostrabili, in analogia all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, di seguito elencate:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei beni o il loro furto;
- e) un'epizootia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Nel periodo di vincolo di destinazione d'uso dei materiali, delle attrezzature e delle apparecchiature varie oggetto di sostegno, il beneficiario inoltre decade dal sostegno nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività del beneficiario o trasferimento a un altro soggetto;
- b) cambio di proprietà, in particolare se ciò reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico;
- c) qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, che si dovesse rilevare prima dei termini indicati.

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono inoltre soggetti a quanto previsto dalle disposizioni del regolamento 2022/126, in particolare l'articolo 11, paragrafi 1, 9, e 10 e riportate in Allegato B, Parte III.

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie oggetto di sostegno devono essere rendicontati nell'anno di riferimento del Programma.

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie oggetto di sostegno devono essere obbligatoriamente identificati con un contrassegno visibile, indelebile e non asportabile, realizzato con marchio a fuoco, vernici indelebili o con l'apposizione di targhette metalliche o di plastica.

Il contrassegno di cui al punto precedente deve riportare almeno i seguenti elementi:

- a) "Regolamento 2021/2115";
- b) l'anno di finanziamento (aa);
- c) la provincia di appartenenza;
- d) nel caso delle arnie il codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza ai sensi del DM 11 agosto 2014).

Le attrezzature, acquistate, oggetto della domanda di contributo, dovranno essere presenti nel luogo indicato nella domanda iniziale fino al momento dell'accertamento finale da parte del Settore regionale territoriale competente.

3.3 Percentuali di sostegno per tipologia di azione

Le percentuali di sostegno per tipologia di azione sono le seguenti:

AZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA	PERCENTUALE
B1	Lotta a parassiti e malattie	60%

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA INIZIALE DI AIUTO E DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

4.1 Modalità di presentazione della domanda iniziale di sostegno e della domanda di pagamento

Il beneficiario che intende accedere al sostegno previsto per l'Intervento B Azione B 1 deve presentare domanda iniziale e relativa domanda di pagamento.

La domanda iniziale di sostegno e la domanda di pagamento devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

4.2 Termini di presentazione della domanda iniziale e della domanda di pagamento

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto può presentare la domanda iniziale **dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT ed entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 31 gennaio 2024**. Le domande presentate oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando, non sottoscritte o non presentate, non sono ricevibili e di conseguenza inammissibili al sostegno.

I soggetti ammessi nella graduatoria unica regionale delle domande finanziabili, di cui al punto 5.2, devono concludere gli acquisti, sostenere le spese e presentare la domanda di pagamento **entro le ore 24.00 del giorno 31 maggio 2024**. Le domande presentate oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando, non sottoscritte o non presentate decadono dal sostegno.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione di ARTEA. La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Il richiedente dichiara in istanza:

- di disporre di piena e completa informativa sulla normativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) n. 679/2016 e della normativa nazionale;
- di essere a conoscenza che con la sottoscrizione della domanda sottoscrive ogni documento e relazione ad essa allegata.

5. VALUTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE INIZIALI DI SOSTEGNO E DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

5.1 Criteri di selezione/valutazione

Per l'azione B1 viene stilata una graduatoria unica regionale contenente le domande di aiuto che hanno richiesto il sostegno. La graduatoria unica regionale viene redatta in base ai seguenti criteri:

- punteggio totale della domanda, ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità, indicate nella tabella seguente:

SOGGETTO BENEFICIARIO	PUNTEGGIO
5.1.a) Apicoltori in possesso di oltre 100 alveari, risultanti dalla registrazione nella Banca Dati Apistica di cui al D.M. 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale"), con obbligo di svolgere l'attività apistica per almeno 5 anni, con possibilità di controlli ex post nei tre anni successivi la data di pagamento del contributo.	12
5.1.b) Apicoltori in possesso fra 40 e 100 alveari, risultanti dalla registrazione nella banca dati apistica di cui al D.M. 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale"), con obbligo di svolgere l'attività apistica per almeno 5 anni, con possibilità di controlli ex post nei tre anni successivi la data di pagamento del contributo.	8
5.1.d) Il richiedente è IAP o coltivatore diretto	4,5
5.1.e) Il richiedente è un giovane di età compresa fra i 18 e i 40 anni (fino al compimento del 41esimo anno di età) o, in caso di società, il firmatario della domanda di età compresa fra i 18 e i 40 anni (fino al compimento del 41esimo anno di età)	2,5
5.1.f) Il richiedente è iscritto all'Elenco degli operatori biologici per l'attività apistica	2,2
5.1.g) Il richiedente è iscritto alla CCIAA come apicoltore, anche se attività secondaria	2
5.1.h) Il richiedente ha sede legale in zona svantaggiata di cui all'articolo 32, Regolamento (UE) n. 1305/2013	2
5.1.i) Il richiedente è di genere femminile (anche legale rappresentante di Società)	2

- a parità di punteggio è prioritaria la domanda che richiede il contributo più basso.

I requisiti relativi alle suindicate priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda iniziale.

I punteggi 5.1.a) e 5.1.b) non sono cumulabili.

Non sono cumulabili i punteggi di richiedente IAP/coltivatore diretto con richiedente iscritto alla CCIAA (5.1.d) e 5.1.g); in presenza di entrambi i requisiti, si considera quello con il punteggio più alto.

5.2 Istruttoria delle domande iniziali di sostegno e formazione della graduatoria unica regionale

I Settori territoriali regionali eseguono, per le domande che ricadono nel territorio di competenza, l'istruttoria delle domande iniziali, sulla base del presente provvedimento e delle specifiche disposizioni emanate da ARTEA.

I Settori territoriali regionali completano, nel sistema ARTEA, le istruttorie delle domande iniziali di sostegno **entro l'11 marzo 2024**, comunicando entro tale data al Settore produzioni agricole vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle aziende agricole e agroalimentari le domande ammesse e le domande respinte.

Il Settore regionale competente per l'emanazione del presente bando approva, **entro il 26 marzo 2024**, la graduatoria unica regionale, contenente le domande d'aiuto ammesse con indicazione delle domande finanziabili, generata da ARTEA, sulla base dei punteggi di priorità come definiti al paragrafo 5.1.

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale del 23 ottobre 2023, n. 1211, qualora il fabbisogno richiesto per una azione fosse inferiore alle risorse disponibili, queste concorrono a finanziare le altre azioni nel caso in cui in queste il fabbisogno superi la disponibilità. La ripartizione delle risorse disponibili fra le azioni è proporzionale alla differenza fra il fabbisogno delle domande presentate e quello finanziato.

Tale criterio si applica anche in caso di successive assegnazioni da parte del Ministero.

Con il decreto di approvazione della graduatoria di ciascuna azione sono inserite anche le domande ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse.

Il suddetto settore approva con decreto l'elenco delle domande non ammesse come risultante dall'istruttoria sul sistema ARTEA.

La graduatoria è pubblicata sul sito della Regione e sul BURT; la pubblicazione sul BURT vale come comunicazione ai soggetti interessati.

5.3 Istruttoria delle domande di pagamento e approvazione elenchi di liquidazione

I Settori territoriali regionali eseguono, per le domande che ricadono nel territorio di competenza, l'istruttoria delle domande di pagamento, sulla base del presente provvedimento e delle specifiche disposizioni emanate da ARTEA.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori fondi per economie o minori spese, si procede a finanziare le domande ammesse in una graduatoria ma non finanziate per mancanza di risorse, per scorrimento della graduatoria stessa fino a esaurimento delle nuove risorse disponibili, previa comunicazione agli ulteriori beneficiari da parte dei Settori territoriali.

I beneficiari ammessi con lo scorrimento della graduatoria devono concludere gli acquisti, sostenere le spese e presentare la domanda di pagamento **entro le ore 24.00 del 30 giugno 2024**, pena la non ammissibilità delle spese. Le domande presentate oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando, non sottoscritte o non presentate decadono dal sostegno.

I Settori territoriali regionali **entro il 7 settembre 2024** completano le istruttorie delle domande di pagamento e approvano con decreto dirigenziale gli elenchi delle domande da liquidare.

ARTEA liquida tutte le domande di pagamento **entro il 15 ottobre 2024**.

6. VERIFICHE, RINUNCE E SANZIONI

6.1 Verifiche

Le verifiche finali a seguito della presentazione della domanda di pagamento sono disciplinate oltre che dal presente bando, dalle specifiche disposizioni emanate da ARTEA.

6.2 Rinunce

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al sostegno concesso su una determinata azione, deve comunicarlo al Settore territoriale regionale competente per l'istruttoria **entro e non oltre dieci giorni lavorativi** dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili o, nel caso di comunicazione di domanda finanziabile a seguito di scorrimento della graduatoria, come previsto al precedente paragrafo 5.3, **entro e non oltre dieci giorni lavorativi** dalla data di comunicazione.

Il Settore territoriale regionale competente trasmette entro dieci giorni lavorativi al Settore Produzioni agricole vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari la comunicazione della rinuncia al fine di procedere con lo scorrimento della graduatoria di appartenenza.

6.3 Sanzioni

In caso di comunicazione di rinuncia al contributo su una determinata azione, successiva alla data come determinata dal paragrafo 6.2, o di mancata presentazione della domanda di pagamento, il titolare della domanda è escluso dai benefici della medesima azione per l'anno successivo a valere dalla presente programmazione e unicamente con riferimento alle procedure di attuazione relative alla azione di cui trattasi.

7. DISPOSIZIONI FINALI

7.1 Trattamento dei dati personali

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).
2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:
 - partecipazione al bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli. Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679. I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruttoria della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. La sottoscrizione della domanda di sostegno comporta l'adesione al trattamento stesso;
4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza all'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ad all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
6. Il partecipante al bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento)

7.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. il responsabile del procedimento è:

Il Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari" è responsabile:

- dell'emanazione dei bandi sulle azioni previste;
- dell'approvazione della graduatoria unica regionale delle domande ammesse, con indicazione delle domande finanziabili entro la disponibilità finanziaria.

I Settori competenti all'attività gestionale a livello territoriale della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale sono responsabili:

- dell'istruttoria di ammissibilità e della successiva istruttoria di pagamento delle singole domande ricadenti nel territorio di competenza.

L'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura è responsabile:

- degli adempimenti previsti all'articolo 7 del decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m. nonché alla redazione dell'ordine di graduatoria delle domande disposto secondo i criteri di priorità di cui al punto 5.1

7.3 Interessi in caso di controversia

In qualunque caso di controversia attinente all'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione del contributo di cui al presente intervento, si applicano gli interessi di cui all'articolo 1284, primo comma, Codice Civile.

Per informazioni si possono consultare le pagine web della Regione Toscana e di ARTEA.

Allegato B

BANDO ATTUATIVO

**Intervento B Azioni B1
Lotta a parassiti e malattie**

SETTORE APICOLTURA

Delibera di Giunta Regionale del 23 ottobre 2023, n. 1211

Esercizio finanziario FEAGA 2024

Spese ammissibili - Massimali di spesa

Allegato III al DM del 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m.

Estratto disposizioni comunitarie Regolamento (UE) n. 2022/126

PARTE I**SPESE AMMISSIBILI**

1. acquisto arnie con fondo a rete o modifica arnie esistenti;
2. acquisto e distribuzione di prodotti veterinari formulazioni, metodiche e/o attrezzature per il trattamento igienico-sanitario degli alveari, inclusi trattamenti di sterilizzazione e disinfezione delle arnie.

MASSIMALI DI SPESA

<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Costo unitario massimo IVA esclusa</i>
Arnia o arnietta con fondo a rete, solo nido, coprifavo e coperchio	100,00
Arnia o arnietta con fondo a rete completa di nido, melario, coprifavo, coperchio, telaini da nido e melario inchiodati e forati	135,00
Arnia o arnietta con fondo a rete completa di nido, melario, coprifavo, coperchio, telaini da nido e melario con tutti i fogli cerei montati	170,00
Erogatore	30,00
Sistema di sublimazione	500,00
Trattamenti di sterilizzazione e disinfezione delle arnie	secondo preventivi

Relativamente all'acquisto di prodotti veterinari la spesa unitaria massima ammissibile è pari a 15 euro per alveare (IVA esclusa), facendo riferimento per la determinazione della spesa massima ammissibile al numero di alveari denunciati dall'apicoltore all'ultimo censimento.

PARTE II**SPESE NON AMMISSIBILI**

ALLEGATO III AL DECRETO MINISTERIALE DEL 30 NOVEMBRE 2022, N. 614768 e s.m.

Allegato III (articolo 5, comma 9)

(Voci di spesa non ammissibili)

- Acquisto di prodotti per l'alimentazione delle api
- Acquisto di automezzi targati.
- Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature.
- Spese di trasporto per la consegna di materiali.
- IVA (eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari; a tal fine il beneficiario deve presentare autocertificazione), tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorché effettivamente non recuperata), non è mai una spesa ammissibile.
- Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili.
- Spese generali in misura maggiore del 5% della azione di riferimento. (*)
- Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato e le spese si riferiscano agli scopi connessi alle attività specifiche del Programma.
- Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali.
- Acquisto di materiale usato.
- Le spese sostenute per analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito dei controlli ufficiali.

(*) Le spese generali fino al 2% non devono essere documentate; superata tale percentuale, tutte le spese devono essere documentate.

PARTE III

Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)

... omissis ...

Articolo 11

Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali

1. Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali come previsto per il settore degli ortofrutticoli, per il settore dell'apicoltura, per il settore vitivinicolo, per il settore del luppolo, per il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e per altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri provvedono affinché:

a) le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite siano utilizzate secondo la natura, gli obiettivi e l'uso inteso dal beneficiario quali descritti nei relativi interventi dei piani strategici della PAC e, laddove pertinente, nel programma operativo approvato;

b) fatto salvo il paragrafo 10, le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite restino di proprietà e in possesso del beneficiario fino al termine del periodo di ammortamento fiscale o per un periodo di almeno cinque anni che gli Stati membri devono fissare tenendo conto della natura delle immobilizzazioni. Ciascuno dei periodi è calcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell'immobilizzazione o dalla data in cui essa è posta a disposizione del beneficiario.

Tuttavia gli Stati membri possono prevedere un periodo più breve durante il quale l'immobilizzazione rimane di proprietà e in possesso del beneficiario, ma tale periodo non deve essere inferiore a tre anni ai fini del mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle microimprese o dalle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali di cui al primo comma sono effettuati nei locali del beneficiario oppure, se del caso, nei locali dei suoi soci produttori o delle sue filiali che soddisfano il requisito del 90 % di cui all'articolo 31, paragrafo 7, del presente regolamento. Tuttavia gli Stati membri, per il settore dell'apicoltura, possono anche prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati al di fuori dei locali del beneficiario.

Se l'investimento è effettuato su un terreno preso in affitto in virtù di norme nazionali particolari sulla proprietà, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario può non applicarsi a condizione che l'immobilizzazione sia stata in possesso del beneficiario almeno per il periodo previsto al primo comma, lettera b).

... omissis ...

9. Gli Stati membri garantiscono il recupero dell'aiuto finanziario dell'Unione dal beneficiario se si verifica una delle situazioni seguenti nel periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b):

- a) una cessazione dell'attività del beneficiario o un trasferimento a un altro soggetto;
- b) un trasferimento di un'attività produttiva al di fuori dell'area geografica coltivata da parte del beneficiario oppure, se del caso, dei suoi soci;
- c) un cambio di proprietà, in particolare se ciò reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico; oppure
- d) qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

In caso di inosservanza da parte del beneficiario delle condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC sulla base dei paragrafi da 1 a 8 e del primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri garantiscono il recupero dell'aiuto finanziario dell'Unione in proporzione alla durata dell'inosservanza.

Gli Stati membri possono decidere di non recuperare l'aiuto finanziario dell'Unione se il beneficiario cessa un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

Se un socio produttore lascia la propria organizzazione o il proprio gruppo di produttori, gli Stati membri provvedono affinché l'investimento o il suo valore residuo sia recuperato dal beneficiario e affinché il suo valore residuo sia aggiunto al fondo di esercizio.

In circostanze debitamente giustificate, gli Stati membri possono esentare il beneficiario dall'obbligo di recupero dell'investimento o del suo valore residuo.

10. In caso di sostituzione delle immobilizzazioni per cui sono stati sostenuti gli investimenti, il valore residuo degli investimenti sostituiti è:

- a) aggiunto al fondo di esercizio dell'organizzazione di produttori; oppure
- b) detratto dal costo della sostituzione.

In deroga al primo comma, gli Stati membri non possono prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC la mera sostituzione degli investimenti con identiche immobilizzazioni.

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE.
PROMOZIONE. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE AGRICOLE
E AGROALIMENTARI.**Responsabile di settore Gennaro GILIBERTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 26676 - Data adozione: 12/12/2023Oggetto: Regolamento (UE) 2021/2115. DDMM n. 614768/2022 e s.m. e n. 663070/2022.
DGR 1211/2023. Interventi a favore del settore dell'apicoltura. Intervento B Azione B3.
Ripopolamento patrimonio apistico. Esercizio finanziario FEAGA 2024.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/12/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD029544

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare gli articoli dal 54 al 56 e gli articoli 101 e 119;

Visto il Regolamento (UE) 2021/2117, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Preso atto che, nel PSP 2023-2027, l'Italia ha comunicato che implementerà solamente gli interventi afferenti alle lettere a), b), e) ed f) di cui all'articolo 55 del Regolamento (UE) 2021/2115;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 che approva il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI 2023IT06AFSP001;

Vista la successiva Decisione di Esecuzione del 23 ottobre 2023 che approva la prima modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 (CCI: 2023IT06AFSP001).

Considerato che, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126, il contributo minimo Unionale alla spesa connessa agli interventi previsti all'articolo 55 del Regolamento (UE) 2021/2115, è del 30% e che, il cofinanziamento nazionale è pari al 70%, così come esplicitato nel Piano Strategico PAC (PSP 2023-2027);

Visto il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Regolamento delegato (UE) 907/2014, della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il Decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768 "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i

regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura”;

Visto il Decreto ministeriale del 30 maggio 2023, n. 278467 Modifica del decreto 30 novembre 2022, n. 614768, che stabilisce le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura;

Visto il Decreto ministeriale del 28 dicembre 2022, n. 663070 “Ripartizione dei finanziamenti del Programma nazionale quinquennale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura – campagne apistiche 2023/2024” con il quale sono stati assegnate alla Regione Toscana per l'esercizio finanziario 2024 risorse pari a euro 1.103.966,65, risorse che saranno trasferite direttamente ad ARTEA in qualità di Organismo Pagatore per la Regione Toscana;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale del 23 ottobre 2023, n. 1211 “Regolamento (UE) 2021/2115. DDMM n. 614768/2022 e s. m. - n. 663070/2022. Interventi a favore del settore dell'apicoltura. Approvazione disposizioni attuative e modalità di attuazione, compreso la ripartizione finanziaria - esercizio finanziario FEAGA 2024” e il relativo allegato A;

Preso atto che nella sopra citata DGR n. 1211/2023 sono stati individuati gli apicoltori quali beneficiari dell'Intervento B Azione B3, ripopolamento patrimonio apistico, dando le disposizioni attuative per l'emissione del bando attuativo per l'esercizio finanziario FEAGA 2024, destinando altresì all'Azione B3 risorse pari a euro 80.000,00

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione del Bando attuativo per l'Intervento B Azione B3, settore apicoltura, per l'esercizio finanziario FEAGA 2024, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante le “Disposizioni e modalità attuative” ;

Ritenuto altresì opportuno approvare l'allegato B, parte integrante e sostanziale al presente atto, recante le spese ammissibili e i massimali di spesa per l'azione B3 nonché ulteriori specifiche relative alle spese non ammissibili e disposizioni comunitarie in merito agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali;

Vista la Legge regionale del 27 aprile 2009, n. 21 “Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura” come modificata dalla Legge Regionale del 7 agosto 2018, n. 49 “Disposizioni per lo svolgimento dell'apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009”;

Sentite le Associazioni apistiche rappresentative in merito alle disposizioni attuative sopra citate;

Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.);

DECRETA

1) di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, “Bando attuativo Intervento B Azione B3, Ripopolamento patrimonio apistico, Settore apicoltura, Delibera di Giunta

Regionale del 23 ottobre 2023, n. 1211, Esercizio finanziario FEAGA 2024. Disposizioni e modalità attuative”;

2) di approvare l’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante le spese ammissibili e i massimali di spesa per l’azione B3 nonché ulteriori specifiche relative alle spese non ammissibili e disposizioni comunitarie in merito agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali;

3) di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno in risposta al presente bando a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente atto ed entro le ore 24.00 del giorno 31 gennaio 2024.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A *Disposizioni attuative*
e7def89157bcbb833e396ae64715254aaf4d74414e249372132e814080a410e9

B *Spese ammissibili*
e405311063c5c71f8029f0400f5ae201b97634bd87f6fb58550d3d686cbd1001

Allegato A

BANDO ATTUATIVO

**Intervento B Azione B3
Ripopolamento patrimonio apistico**

SETTORE APICOLTURA

**Delibera di Giunta Regionale
del 23 ottobre 2023, n. 1211**

Esercizio finanziario FEAGA 2024

Disposizioni e modalità attuative

1 FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

Il Regolamento (UE) n. 2021/2115 prevede una serie di azioni nel settore dell'apicoltura dirette a migliorare le condizioni della produzione e la commercializzazione dei prodotti ottenuti.

L'Italia, all'interno del PSP 2023-2027, ha comunicato gli interventi attivati, e nello specifico quelli relativi alle lettere a), b), e) ed f) di cui all'articolo 55 del Regolamento (UE) 2021/2115 sopra citato. La Commissione Europea con Decisione di Esecuzione del 2 dicembre 2022 (CCI 2023IT06AFSP001) ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, approvando con successiva Decisione di Esecuzione del 23 ottobre 2023 la prima modifica (CCI: 2023IT06AFSP001).

Con Decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768, modificato successivamente dal decreto ministeriale del 30 maggio 2023, n. 278467, sono state emanate le disposizioni nazionali di attuazione per quanto concerne gli interventi strutturali a favore del settore dell'apicoltura.

Con il presente bando si dà attuazione alle seguente azione afferente all'intervento B Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, ai fini di:

iii) ripopolamento del patrimonio apistico nell'Unione, incluso l'allevamento delle api;
 Azione B3 - Ripopolamento patrimonio apistico - acquisto di sciami, nuclei, pacchi di api e api regine con certificazione attestante l'appartenenza alla razza italiana (apis mellifera ligustica).
 Acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione;

1.2 Dotazione finanziaria

Per l'attuazione dell'azione riportata al precedente punto 1.1 l'importo dei fondi messi a disposizione con il presente bando sono:

INTERVENTO	AZIONE	RISORSE (euro)	BENEFICIARI
B	B3	80.000,00	Apicoltori

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Richiedenti/beneficiari

Sulla base delle tipologie di beneficiari previsti nell'allegato II del Decreto Ministeriale n. 614768/2022 e s.m. e della Delibera di Giunta Regionale del 23 ottobre 2023, n. 1211 ai fini dell'attuazione dell'azione prevista i soggetti beneficiari individuati sono:

AZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO
B3	Apicoltori con sede legale in Regione Toscana, detentori di partita IVA, che abbiano dato comunicazione all'Azienda USL di quanto disposto dalla normativa in materia di anagrafe apistica di cui al D.M. 11 agosto 2014 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale", in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale", e agli articoli 5 e 8 della L.R. n. 49/2018 "Disposizioni per lo svolgimento dell'apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009".

Non sono ammessi coloro che esercitano l'attività di apicoltura per autoconsumo come definito dalla L.R. n. 49/2018.
--

2.2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo 2.1 “Richiedenti/Beneficiari” devono dichiarare in domanda di essere consapevoli che, per poter essere ammessi a sostegno relativo all’Intervento B: Azione B3 e poter successivamente ricevere il pagamento dell’aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere un apicoltore in regola con la normativa vigente in materia di anagrafe apistica di cui al D.M. della Salute 11 agosto 2014 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale”, in attuazione dell’articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale”, e agli articoli 4 e 7 della L.R. 21/2009 “Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura” come modificata dalla L.R. 49/2018;

b) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);

c) non aver riportato condanne (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico).

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25 ottobre 2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D. Lgs 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D. Lgs 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D. Lgs 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un

importo non inferiore al maggior importo tra 2.582.26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);

d) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);

e) non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce di spesa ammessa a finanziamento;

f) possedere il fascicolo elettronico aziendale costituito ai sensi del DPR 503/99 ed essere iscritto all'anagrafe regionale sul sistema informativo di ARTEA.

3. CONDIZIONI GENERALI SULLE SPESE E IMPEGNI

3.1 Azioni finanziabili e spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le spese e i materiali, secondo i massimali ivi riportati, di cui all'Allegato B, parte I al presente atto.

Per ciascuna azione sopra elencata non sono ammissibili le spese di cui all'allegato III al decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m., riportate in Allegato B, parte II.

In caso di interventi che prevedono la presentazione di preventivi, devono inoltre essere allegati alla domanda iniziale, nell'apposita sezione, i seguenti documenti:

- per ogni singolo intervento, a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda iniziale, copia di n. 3 preventivi di spesa confrontabili fra loro, forniti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura; i preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e di eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;
- relazione tecnico/economica illustrante idonea giustificazione in base a parametri tecnico - economici e costi/benefici qualora:
 - la scelta indicata non sia stata quella economicamente più vantaggiosa
 - per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi, per i quali non è possibile reperire almeno 3 differenti preventivi, la motivazione della scelta del bene/servizio e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

3.1.1 Soglia massima e minima di sostegno ammissibile ed erogabile per domanda

Il contributo massimo erogabile per ciascuna domanda cui può accedere un beneficiario di cui al punto 2.1 non può essere superiore a euro 5.000,00.

Non sono inoltre ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a euro 1.800,00. Anche in sede di accertamento finale deve essere confermato un importo del sostegno concesso e liquidabile per ciascuna azione pari ad almeno euro 1.800,00, pena la decadenza dal sostegno concesso per ogni azione che non raggiunge l'importo minimo liquidabile sopra indicato.

3.2 Ammissibilità delle spese e obblighi

Sono eleggibili al sostegno gli acquisiti e le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto ed entro la data di presentazione della domanda di pagamento.

Il beneficiario, con riferimento agli acquisti e alle spese effettuati dal giorno successivo alla presentazione della domanda di aiuto, dovrà riportare su tutte le fatture e giustificativi di spesa l'indicazione "ai sensi del Regolamento UE n. 2021/2115" nonché il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (CUP), così come previsto dall'art. 11 Legge 16 gennaio 2003, n. 3, associato a ciascuna domanda presentata secondo quanto previsto al paragrafo 4.2.

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie oggetto di sostegno e il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali per un periodo minimo pari a:

- un anno per il materiale biologico (api regine, nuclei o sciami);
- tre anni per arnie, attrezzature, impianti, macchinari, strumentazioni e arredi per locali ad uso specifico;

pena la decadenza dal sostegno ed il recupero delle somme erogate secondo le norme vigenti.

Si intende "data di effettiva acquisizione" la data della fattura di acquisto.

Il divieto di cessione degli stessi beni prima dei termini indicati non si applica in circostanze eccezionali o di forza maggiore dimostrabili, in analogia all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, di seguito elencate:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei beni o il loro furto;
- e) un'epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Nel periodo di vincolo di destinazione d'uso dei materiali, delle attrezzature e delle apparecchiature varie oggetto di sostegno, il beneficiario inoltre decade dal sostegno nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività del beneficiario o trasferimento a un altro soggetto;
- b) cambio di proprietà, in particolare se ciò reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico;
- c) qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, che si dovesse rilevare prima dei termini indicati.

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono inoltre soggetti a quanto previsto dalle disposizioni del regolamento 2022/126, in particolare l'articolo 11, paragrafi 1, 9, e 10 e riportate in Allegato B, parte III.

Il materiale biologico (api regine, nuclei o sciami) è ammesso al contributo a condizione che, al momento dell'acquisto, sia corredato da certificazione attestante l'appartenenza delle api alla sottospecie autoctona *Apis mellifera ligustica*, rilasciata dal CREA – Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente di Bologna o da soggetti che abbiano accreditato l'analisi di classificazione della sottospecie di *Apis mellifera ligustica* presso Accredia.

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie oggetto di sostegno devono essere rendicontati nell'anno di riferimento del Programma.

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie oggetto di sostegno devono essere obbligatoriamente identificati con un contrassegno visibile, indelebile e non asportabile, realizzato con marchio a fuoco, vernici indelebili o con l'apposizione di targhette metalliche o di plastica.

Il contrassegno di cui al punto precedente deve riportare almeno i seguenti elementi:

- a) "Regolamento 2021/2115";
- b) l'anno di finanziamento (aa);
- c) la provincia di appartenenza;
- d) nel caso delle arnie il codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza ai sensi del DM 11 agosto 2014).

Le attrezzature, acquistate, oggetto della domanda di contributo, dovranno essere presenti nel luogo indicato nella domanda iniziale fino al momento dell'accertamento finale da parte del Settore regionale territoriale competente.

3.3 Percentuali di sostegno per tipologia di azione

Le percentuali di sostegno per tipologia di azione sono le seguenti:

AZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA	PERCENTUALE
B3	Ripopolamento patrimonio apistico	60%

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA INIZIALE DI AIUTO E DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

4.1 Modalità di presentazione della domanda iniziale di sostegno e della domanda di pagamento

Il beneficiario che intende accedere al sostegno previsto per l'Intervento B Azione B3 deve presentare domanda iniziale e relativa domanda di pagamento.

La domanda iniziale di sostegno e la domanda di pagamento devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

4.2 Termini di presentazione della domanda iniziale e della domanda di pagamento

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto può presentare la domanda iniziale **dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT ed entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 31 gennaio 2024**. Le domande presentate oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando, non sottoscritte o non presentate, non sono ricevibili e di conseguenza inammissibili al sostegno.

I soggetti ammessi nella graduatoria unica regionale delle domande finanziabili, di cui al punto 5.2, devono concludere gli acquisti, sostenere le spese e presentare la domanda di pagamento **entro le ore 24.00 del giorno 31 maggio 2024**. Le domande presentate oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando, non sottoscritte o non presentate decadono dal sostegno.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione di ARTEA. La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Il richiedente dichiara in istanza:

- di disporre di piena e completa informativa sulla normativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) n. 679/2016 e della normativa nazionale;
- di essere a conoscenza che con la sottoscrizione della domanda sottoscrive ogni documento e relazione ad essa allegata.

5. VALUTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE INIZIALI DI SOSTEGNO E DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

5.1 Criteri di selezione/valutazione

Per l'azione B3 viene stilata una graduatoria unica regionale contenente le domande di aiuto che hanno richiesto il sostegno per la relativa azione. La graduatoria unica regionale viene redatta in base ai seguenti criteri:

- punteggio totale della domanda, ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità, indicate nella tabella seguente:

SOGGETTO BENEFICIARIO	PUNTEGGIO
5.1.a) Apicoltori in possesso di oltre 100 alveari, risultanti dalla registrazione nella Banca Dati Apistica di cui al D.M. 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale"), con obbligo di svolgere l'attività apistica per almeno 5 anni, con possibilità di controlli ex post nei tre anni successivi la data di pagamento del contributo.	12
5.1.b) Apicoltori in possesso fra 40 e 100 alveari, risultanti dalla registrazione nella banca dati apistica di cui al D.M. 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale"), con obbligo di svolgere l'attività apistica per almeno 5 anni, con possibilità di controlli ex post nei tre anni successivi la data di pagamento del contributo.	8
5.1.c) Il richiedente non ha beneficiato negli ultimi tre anni dei contributi su misure analoghe secondo le seguente corrispondenza: Azione B3 Regolamento (UE) n. 2021/2115 con precedente analoga azione	4
5.1.d) Il richiedente è IAP o coltivatore diretto	4,5
5.1.e) Il richiedente è un giovane di età compresa fra i 18 e i 40 anni (fino al compimento del 41esimo anno di età) o, in caso di società, il firmatario della domanda di età compresa fra i 18 e i 40 anni (fino al compimento del 41esimo anno di età)	2,5
5.1.f) Il richiedente è iscritto all'Elenco degli operatori biologici per l'attività apistica	2,2
5.1.g) Il richiedente è iscritto alla CCIAA come apicoltore, anche se attività secondaria	2

5.1.h) Il richiedente ha sede legale in zona svantaggiata di cui all'articolo 32, Regolamento (UE) n. 1305/2013	2
5.1.i) Il richiedente è di genere femminile (anche legale rappresentante di Società)	2

- a parità di punteggio è prioritaria la domanda che richiede il contributo più basso.

I requisiti relativi alle suindicate priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda iniziale.

I punteggi 5.1.a) e 5.1.b) non sono cumulabili.

Non sono cumulabili i punteggi di richiedente IAP/coltivatore diretto con richiedente iscritto alla CCIAA (5.1.d) e 5.1.g)); in presenza di entrambi i requisiti, si considera quello con il punteggio più alto.

5.2 Istruttoria delle domande iniziali di sostegno e formazione della graduatoria unica regionale

I Settori territoriali regionali eseguono, per le domande che ricadono nel territorio di competenza, l'istruttoria delle domande iniziali, sulla base del presente provvedimento e delle specifiche disposizioni emanate da ARTEA.

I Settori territoriali regionali completano, nel sistema ARTEA, le istruttorie delle domande iniziali di sostegno **entro l'11 marzo 2024**, comunicando entro tale data al Settore produzioni agricole vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle aziende agricole e agroalimentari le domande ammesse e le domande respinte.

Il Settore regionale competente per l'emanazione del presente bando approva, **entro il 26 marzo 2024**, la graduatoria unica regionale contenente le domande d'aiuto ammesse con indicazione delle domande finanziabili, generata da ARTEA, sulla base dei punteggi di priorità come definiti al paragrafo 5.1.

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale del 23 ottobre 2023, n. 1211 , qualora il fabbisogno richiesto per l'azione fosse inferiore alle risorse disponibili, queste concorrono a finanziare le altre graduatorie nel caso in cui in queste il fabbisogno superasse la disponibilità. La ripartizione delle risorse disponibili fra le graduatorie è proporzionale al fabbisogno residuo delle domande risultate ammissibili e non finanziabili. Tale criterio si applica anche in caso di successive assegnazioni da parte del Ministero.

Con il decreto di approvazione della graduatoria di ciascuna azione sono inserite anche le domande ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse.

Il suddetto settore approva con decreto l'elenco delle domande non ammesse come risultante dall'istruttoria sul sistema ARTEA.

La graduatoria è pubblicata sul sito della Regione e sul BURT; la pubblicazione sul BURT vale come comunicazione ai soggetti interessati.

5.3 Istruttoria delle domande di pagamento e approvazione elenchi di liquidazione

I Settori territoriali regionali eseguono, per le domande che ricadono nel territorio di competenza, l'istruttoria delle domande di pagamento, sulla base del presente provvedimento e delle specifiche disposizioni emanate da ARTEA.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori fondi per economie o minori spese, si procede a finanziare le domande ammesse in una graduatoria ma non finanziate per mancanza di risorse, per scorrimento della graduatoria stessa fino a esaurimento delle nuove risorse disponibili, previa comunicazione agli ulteriori beneficiari da parte dei Settori territoriali.

I beneficiari ammessi con lo scorrimento della graduatoria devono concludere gli acquisti, sostenere le spese e presentare la domanda di pagamento **entro le ore 24.00 del 30 giugno 2024**, pena la non ammissibilità delle spese. Le domande presentate oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando, non sottoscritte o non presentate decadono dal sostegno.

I Settori territoriali regionali **entro il 7 settembre 2024** completano le istruttorie delle domande di pagamento e approvano con decreto dirigenziale gli elenchi delle domande da liquidare.

ARTEA liquida tutte le domande di pagamento **entro il 15 ottobre 2024**.

6. VERIFICHE, RINUNCE E SANZIONI

6.1 Verifiche

Le verifiche finali a seguito della presentazione della domanda di pagamento sono disciplinate oltre che dal presente bando, dalle specifiche disposizioni emanate da ARTEA.

6.2 Rinunce

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al sostegno concesso su una determinata azione, deve comunicarlo al Settore territoriale regionale competente per l'istruttoria **entro e non oltre dieci giorni lavorativi** dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili o, nel caso di comunicazione di domanda finanziabile a seguito di scorrimento della graduatoria, come previsto al precedente paragrafo 5.3, **entro e non oltre dieci giorni lavorativi** dalla data di comunicazione.

Il Settore territoriale regionale competente trasmette entro dieci giorni lavorativi al Settore Produzioni agricole vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari la comunicazione della rinuncia al fine di procedere con lo scorrimento della graduatoria di appartenenza.

6.3 Sanzioni

In caso di comunicazione di rinuncia al contributo su una determinata azione, successiva alla data come determinata dal paragrafo 6.2, o di mancata presentazione della domanda di pagamento, il titolare della domanda è escluso dai benefici della medesima azione per l'anno successivo a valere dalla presente programmazione e unicamente con riferimento alle procedure di attuazione relative alla azione di cui trattasi.

7. DISPOSIZIONI FINALI

7.1 Trattamento dei dati personali

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).
2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:
 - partecipazione al bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli. Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679. I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruttoria della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. La sottoscrizione della domanda di sostegno comporta l'adesione al trattamento stesso;
4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza all'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ad all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
6. Il partecipante al bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento)

7.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. il responsabile del procedimento è:

Il Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari" è responsabile:

- dell'emanazione dei bandi sulle azioni previste;
- dell'approvazione della graduatoria unica regionale delle domande ammesse, con indicazione delle domande finanziabili entro la disponibilità finanziaria.

I Settori competenti all'attività gestionale a livello territoriale della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale sono responsabili:

- dell'istruttoria di ammissibilità e della successiva istruttoria di pagamento delle singole domande ricadenti nel territorio di competenza.

L'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura è responsabile:

- degli adempimenti previsti all'articolo 7 del decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m. nonché alla redazione dell'ordine di graduatoria delle domande disposto secondo i criteri di priorità di cui al punto 5.1

7.3 Interessi in caso di controversia

In qualunque caso di controversia attinente all'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione del contributo di cui al presente intervento, si applicano gli interessi di cui all'articolo 1284, primo comma, Codice Civile.

Per informazioni si possono consultare le pagine web della Regione Toscana e di ARTEA.

Allegato B

BANDO ATTUATIVO

**Intervento B Azione B3
Ripopolamento patrimonio apistico**

SETTORE APICOLTURA

Delibera di Giunta Regionale del 23 ottobre 2023, n. 1211

Esercizio finanziario FEAGA 2024

Spese ammissibili – Massimali di spesa

Allegato III al DM del 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m.

Estratto disposizioni comunitarie Regolamento (UE) n. 2022/126

PARTE I**SPESE AMMISSIBILI**

1. acquisto di sciami, nuclei, pacchi di api e api regine con certificazione attestante l'appartenenza alla razza italiana (*apis mellifera ligustica*);
2. acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione.

MASSIMALI DI SPESA

Tipologia di materiale biologico	Costo unitario massimo IVA esclusa
Ape regina proveniente da allevamento certificato biologico ai sensi della normativa vigente	25,00
Ape regina convenzionale	20,00
Nucleo o sciame artificiale proveniente da allevamento certificato biologico ai sensi della normativa vigente	150,00
Nucleo o sciame artificiale convenzionale	130,00

Materiale per la conduzione di azienda apistica da riproduzione	Costo unitario massimo IVA esclusa
Arnietta per fecondazione regine	85,00
Telaini per arniette di fecondazione	4,00
Nutritore per arniette	15,00
Telaino portastecche	10,00
Stereomicroscopio per inseminazione	1.000,00
Accessori per l'inseminazione	500,00
Materiale per l'allevamento di regine (gabbiette cupolini portacupolini, proteggi celle, piking)	2,00
Apparecchio per inseminazione	Secondo preventivi
Incubatrice per celle reali	Secondo preventivi

PARTE II**SPESE NON AMMISSIBILI**

ALLEGATO III AL DECRETO MINISTERIALE DEL 30 NOVEMBRE 2022, N. 614768.

Allegato III (articolo 5, comma 9)

(Voci di spesa non ammissibili)

- Acquisto di prodotti per l'alimentazione delle api
- Acquisto di automezzi targati.
- Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature.
- Spese di trasporto per la consegna di materiali.
- IVA (eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari; a tal fine il beneficiario deve presentare autocertificazione), tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorché effettivamente non recuperata), non è mai una spesa ammissibile.
- Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili.
- Spese generali in misura maggiore del 5% della azione di riferimento. (*)
- Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato e le spese si riferiscano agli scopi connessi alle attività specifiche del Programma.
- Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali.
- Acquisto di materiale usato.
- Le spese sostenute per analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito dei controlli ufficiali.

(*) Le spese generali fino al 2% non devono essere documentate; superata tale percentuale, tutte le spese devono essere documentate.

PARTE III

Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)

... omissis ...

Articolo 11

Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali

1. Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali come previsto per il settore degli ortofrutticoli, per il settore dell'apicoltura, per il settore vitivinicolo, per il settore del luppolo, per il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e per altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri provvedono affinché:

a) le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite siano utilizzate secondo la natura, gli obiettivi e l'uso inteso dal beneficiario quali descritti nei relativi interventi dei piani strategici della PAC e, laddove pertinente, nel programma operativo approvato;

b) fatto salvo il paragrafo 10, le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite restino di proprietà e in possesso del beneficiario fino al termine del periodo di ammortamento fiscale o per un periodo di almeno cinque anni che gli Stati membri devono fissare tenendo conto della natura delle immobilizzazioni. Ciascuno dei periodi è calcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell'immobilizzazione o dalla data in cui essa è posta a disposizione del beneficiario.

Tuttavia gli Stati membri possono prevedere un periodo più breve durante il quale l'immobilizzazione rimane di proprietà e in possesso del beneficiario, ma tale periodo non deve essere inferiore a tre anni ai fini del mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle microimprese o dalle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali di cui al primo comma sono effettuati nei locali del beneficiario oppure, se del caso, nei locali dei suoi soci produttori o delle sue filiali che soddisfano il requisito del 90 % di cui all'articolo 31, paragrafo 7, del presente regolamento. Tuttavia gli Stati membri, per il settore dell'apicoltura, possono anche prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati al di fuori dei locali del beneficiario.

Se l'investimento è effettuato su un terreno preso in affitto in virtù di norme nazionali particolari sulla proprietà, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario può non applicarsi a condizione che l'immobilizzazione sia stata in possesso del beneficiario almeno per il periodo previsto al primo comma, lettera b).

... omissis ...

9. Gli Stati membri garantiscono il recupero dell'aiuto finanziario dell'Unione dal beneficiario se si verifica una delle situazioni seguenti nel periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b):

- a) una cessazione dell'attività del beneficiario o un trasferimento a un altro soggetto;
- b) un trasferimento di un'attività produttiva al di fuori dell'area geografica coltivata da parte del beneficiario oppure, se del caso, dei suoi soci;
- c) un cambio di proprietà, in particolare se ciò reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico; oppure
- d) qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

In caso di inosservanza da parte del beneficiario delle condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC sulla base dei paragrafi da 1 a 8 e del primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri garantiscono il recupero dell'aiuto finanziario dell'Unione in proporzione alla durata dell'inosservanza.

Gli Stati membri possono decidere di non recuperare l'aiuto finanziario dell'Unione se il beneficiario cessa un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

Se un socio produttore lascia la propria organizzazione o il proprio gruppo di produttori, gli Stati membri provvedono affinché l'investimento o il suo valore residuo sia recuperato dal beneficiario e affinché il suo valore residuo sia aggiunto al fondo di esercizio.

In circostanze debitamente giustificate, gli Stati membri possono esentare il beneficiario dall'obbligo di recupero dell'investimento o del suo valore residuo.

10. In caso di sostituzione delle immobilizzazioni per cui sono stati sostenuti gli investimenti, il valore residuo degli investimenti sostituiti è:

- a) aggiunto al fondo di esercizio dell'organizzazione di produttori; oppure
- b) detratto dal costo della sostituzione.

In deroga al primo comma, gli Stati membri non possono prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC la mera sostituzione degli investimenti con identiche immobilizzazioni.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**